

BOZZE DI STAMPA
25 febbraio 2026
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia
di termini normativi (1812)**

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

1.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 1.

1.3

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sopprimere il comma 1.

1.4

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di garantire il rispetto dei principi indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, si procede a una revisione e conseguente riformulazione dell'attività istruttoria già in precedenza svolta sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è prorogata al 31 dicembre 2026."

1.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2026" con le seguenti: "fino al 30 giugno 2026".

1.6

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La proroga di cui al presente comma non pregiudica, per i servizi ambientali e di igiene urbana, l'aggiornamento dei costi e dei fabbisogni *standard* funzionali alla definizione dei piani economico-finanziari e alla determinazione delle tariffe, al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio a tutela dei cittadini."*

1.7

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Entro il 30 giugno 2026 la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, con particolare riferimento alla quantificazione dei fabbisogni *standard* necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni insulari, con specifica evidenza per la Regione Siciliana."

1.8

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MANCA, ZAMBITO, FRANCESCHELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, è prorogato di sei mesi.

1-ter. All'articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e di parametri socio-economici» sono inserite le seguenti: «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e di reddito medio *pro capite*».

1.9

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MANCA, ZAMBITO, FRANCESCHELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, è prorogato di 6 mesi.

1-ter. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».

1.10

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, MANCA, ZAMBITO, FRANCESCHELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, è prorogato di 6 mesi.

1-ter. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, dopo le parole: «e di parametri socioeconomici» sono inserite le seguenti: «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite».

1.11

MUSOLINO

Al comma 5, lettera e), dopo le parole: «degli interventi di cui al comma 13-bis.1» aggiungere le seguenti: "comprensivo delle ricadute sociali e occupazionali e delle modalità di coordinamento con gli strumenti di programmazione nazionale ed europea, ivi inclusi il Fondo sviluppo e coesione e i fondi strutturali dell'Unione europea."

1.12

CAMUSSO, GIORGIS, ZAMPA, ZAMBITO, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2028.

1.13

MUSOLINO

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: « 31 dicembre 2026 » con le seguenti: « 31 dicembre 2028 ».

1.14

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le elezioni per il rinnovo dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali si svolgono il giorno 18 ottobre 2026, anche nel caso in cui siano state già convocate, per le province delle regioni a statuto ordinario che per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono svolgere le elezioni provinciali tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre del 2026. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo del presente comma è prorogata la durata del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica anche in caso di decadenza dei sindaci e dei consiglieri comunali dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo degli organi di governo delle province non rientranti nella fattispecie di cui al primo periodo del presente comma.

1.15

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi

nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026».

1.16

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2026 e nell'anno 2027, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026».

1.17

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici, incluse quelle del personale del comparto sicurezza, in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.

1.18

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici del personale del comparto sicurezza, in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.

1.19

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici, in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.

1.20

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) premettere la seguente:

"0a) al comma 1, le parole: «del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «del 30 settembre 2025, in conseguenza degli eventi sismici a partire dalla data del 13 marzo 2025».";

2) *aggiungere, in fine, le parole:* "e le parole: «e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e oltre il 31 dicembre 2027, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza degli eventi sismici a partire dalla data del 13 marzo 2025».";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "euro 4.063.514 per l'anno 2026" *con le seguenti:* "euro 5.063.514 per l'anno 2026 e di euro 3.400.000 per l'anno 2027".

1.21

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "31 dicembre 2026" aggiungere le seguenti: "e le parole: «e oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e oltre il 31 dicembre 2027»;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di euro 2.400.000 per l'anno 2027".

1.22

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine per la presentazione delle asseverazioni di cui al comma 13 del citato articolo 119 è prorogato al 30 giugno 2026.

1.23

MUSOLINO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. In sede di prima applicazione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dall'articolo 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica decorso il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 199 del 2025.

9-ter. A decorrere dall'applicazione della disposizione di cui al comma 9 bis, qualora nel corso del periodo d'imposta il contribuente destini alla locazione breve più di tre appartamenti, il medesimo contribuente dispone di un termine di sei mesi per adempiere agli obblighi derivanti dall'applicazione del regime imprenditoriale. Per far fronte alle minori entrate derivanti dagli effetti conseguenti dall'applicazione del presente comma il Fondo per far

fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

1.24

MUSOLINO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9 bis. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica a decorrere dal settimo mese dalla entrata in vigore della medesima disposizione.

1.25

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, ZAMBITO, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. In attesa di una revisione della disciplina in materia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di requisiti sanitari per l'accesso ai gruppi sportivi militari, fino al 31 dicembre 2026, agli atleti e alle atlete di interesse nazionale affetti da patologie croniche, ivi incluse patologie quali il diabete, compatibili con la pratica sportiva agonistica è consentito far parte dei gruppi sportivi militari, sulla base dell'idoneità accertata ai fini dell'attività sportiva agonistica, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

1.26

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 11.

1.27

MUSOLINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-bis. Il cronoprogramma assicura il coordinamento degli interventi di risanamento con misure di accompagnamento sociale e occupazionale a favore dei nuclei interessati, nonché l'impiego di imprese che garantiscano l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e il rispetto delle norme in materia di sicurezza."

1.28

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 19-quinquies.

1.29

SENSI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 19-sexies, lettera b, sostituire le parole "4 milioni" con le seguenti "8 milioni".

Conseguentemente, al comma 19-octies, sostituire le parole "4 milioni" con le seguenti "8 milioni".

1.30

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 19-octies, aggiungere, in fine, il seguente:

"19-novies. Ai fini del rafforzamento della funzionalità e dell'azione amministrazione, onde ridurre le carenze di organico dell'amministrazione pubblica e rispondere, unitamente alle esigenze del *turn over*, al necessario e tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche e riduzione dei costi di reclutamento, le amministrazioni pubbliche di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, ricorrono allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria degli idonei del Concorso Unico Funzionari Amministrativi (CUFA), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020, la cui validità, in deroga alla disciplina vigente e ai fini di cui al presente comma, è differita al 31 dicembre 2026.";

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e delle amministrazioni pubbliche".

1.31

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 19-octies, aggiungere, in fine, il seguente:

"19-novies. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2024-2026, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026».".

1.32

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 19-octies, aggiungere, in fine, il seguente:

"19-novies. Al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, il comma 5-*quinqies* è abrogato;

b) all'articolo 21-*bis*, comma 1, le parole: «e 2026» sono soppresse.".

1.33

IRTO

Dopo il comma 19-octies, aggiungere il seguente: « 19-octies.1 Al fine di garantire la continuità delle attività istituzionali, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale e l'attuazione degli interventi finanziati anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso il Ministero della cultura sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. La proroga riguarda il personale in servizio presso gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ivi inclusi musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, biblioteche, archivi, soprintendenze, poli museali regionali e istituti dotati di autonomia speciale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente e disponibili nel Piano triennale dei fabbisogni 2026-2028 del Ministero della cultura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.34

IRTO

Dopo il comma 19-octies, aggiungere il seguente: « 19-octies.1 In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato approvate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, vigenti alla data del 31 dicembre 2025 e non ancora scadute, sono prorogate di dodici mesi rispetto al termine di validità previsto dalla normativa vigente.

1.35

MUSOLINO

Dopo il comma 19-octies, aggiungere il seguente:

"19-nonies. In sede di prima applicazione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dall'articolo 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica decorso il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 199 del 2025

1.36

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-novies. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1.37

D'ELIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-novies. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

19-*decies*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 19-*bis* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

19-*undecies*. Agli oneri derivanti dal comma 19-*ter*, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.38

GIACOBBE, LA MARCA, GIORGIS, ALFIERI, PARRINI, MELONI, VALENTE, CRISANTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-*novies*. All'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, le parole: «entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno del compimento del diciottesimo anno di età del minore».

19-*decies*. All'articolo 4, comma 1-*bis*, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno del compimento del diciottesimo anno di età del minore».

1.39

GIACOBBE, LA MARCA, GIORGIS, PARRINI, ALFIERI, MELONI, VALENTE, CRISANTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-novies. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, le parole: «del 31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 maggio 2027».

1.40

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-novies. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2024-2026, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026».

1.41

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, ZAMBITO, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-novies. Nelle more dell'attuazione della riforma organica della disciplina relativa alla figura del *caregiver* familiare, al fine di assicurare la continuità, il rafforzamento e l'omogeneità sul territorio nazionale degli interventi di sostegno in favore dei medesimi, sono prorogate per gli anni 2026 e 2027 le misure di supporto già previste a legislazione vigente ed è conseguentemente autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinata al finanziamento di interventi economici, servizi di sollievo, percorsi di accompagnamento e misure di conciliazione tra attività di cura e vita lavorativa, in favore dei *caregiver* familiari. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.42

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-novies. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

il comma 1 interviene al fine di assicurare continuità al lavoro istruttorio svolto dalla segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP, in attesa che il legislatore individui le procedure di definizione dei LEP aderenti ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, che ha dichiarato illegittime, in via consequenziale, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023);

pertanto, l'articolo 1, comma 1, offre una base giuridica volta a garantire la continuità delle attività amministrative, al fine di dare compiuta attuazione alla sentenza della Corte che prevede di fare salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo già avviato dalla segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP. Per far fronte a tali esigenze, si prevede che l'atti-

vità istruttoria per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 31 dicembre 2026;

è bene ricordare che a novembre 2024 la Corte Costituzionale ha sonoramente bocciato alcune parti della legge, soprattutto quelle dedicate ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ritenendole troppo vaghe e prive di criteri chiari. I LEP sono i servizi minimi che lo Stato deve garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e rappresentano un passaggio obbligato per concedere maggiore autonomia alle regioni in alcune materie, come la sanità o le politiche per il lavoro. Senza una definizione precisa e condivisa dei LEP, la riforma non può procedere;

per rispondere alle osservazioni della Corte, lo scorso maggio il governo ha annunciato un disegno di legge delega per definire i LEP, che è stato presentato poi a settembre in Senato. Al momento, però, l'esame del testo non è ancora iniziato;

nonostante ciò il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli ha già firmato quattro accordi preliminari con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria per portare avanti il percorso dell'autonomia differenziata, ma non possono produrre effetti giuridici vincolanti;

le pre-intese prevedono di dare alle regioni più libertà nel decidere come funzionano le tariffe per rimborsi e prestazioni, come programmare gli interventi sugli edifici e sulle tecnologie del sistema sanitario, come organizzare le aziende sanitarie anche attraverso fondi sanitari integrativi e come distribuire le risorse tra diverse spese superando alcuni vincoli nazionali, sempre nel rispetto del tetto complessivo. Questa maggiore autonomia sarebbe possibile solo se la regione mantiene l'equilibrio dei conti e rispetta i livelli essenziali di assistenza (LEA), cioè le prestazioni sanitarie minime che lo Stato deve garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

altro ambito delicato e problematico è quello riguardante la protezione civile. Le pre-intese prevedono che il presidente della regione possa diventare commissario delegato in caso di emergenze nazionali che coinvolgono il territorio regionale. Per le emergenze regionali, il presidente potrebbe emanare ordinanze in deroga alle norme statali. Le regioni potrebbero inoltre assumere personale dedicato anche in deroga alla normativa nazionale, gestire direttamente la formazione degli operatori e applicare ai propri mezzi e conducenti le stesse regole previste per la protezione civile nazionale;

questi accordi preliminari, con un percorso tutt'altro che trasparente, con un quadro complessivo ancora incerto e senza un pieno coinvolgimento parlamentare, rischiano di far avanzare l'autonomia senza aver risolto i nodi più sensibili, come la garanzia di servizi omogenei tra territori e la definizione dei costi e delle risorse;

impegna il governo:

ad attendere l'esito dell'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbi-

sogni standard svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'approvazione del disegno di legge delega del Governo per definire i LEP, prima di approvare qualsiasi pre-intesa con le regioni a statuto ordinario.

G1.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 15, del provvedimento all'esame dell'aula, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024 dispone, tra l'altro, la proroga fino al 31 dicembre 2026 degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n.935 del 14 ottobre 2022;

l'Italia è uno dei paesi più esposti alle conseguenze disastrose del cambiamento climatico in atto, considerando che il suo posizionamento geografico al centro del mediterraneo ne fanno un hotspot per il cambiamento climatico. Negli ultimi anni eventi estremi sempre più frequenti e catastrofici hanno colpito il nostro Paese;

nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 il territorio delle Regioni Sicilia, Calabria e Sardegna sono state interessate da un evento meteorologico estremo di straordinaria eccezionalità, denominato ciclone "Harry", che ha colpito duramente estese aree costiere determinando una condizione di grave emergenza e diffusa devastazione territoriale, con eventi franosi, allagamenti, dissesti idrogeologici e ingenti danni alle infrastrutture pubbliche e private, con ripercussioni significative sul tessuto sociale, economici e produttivo delle regioni coinvolte;

i danni arrecati dal ciclone hanno ulteriormente aggravato condizioni di fragilità strutturali del territorio, già caratterizzato da criticità storiche, sia sotto il profilo della sicurezza idrogeologica che della pericolosità da frane, ampiamenti certificati dai diversi piani di assetto idrogeologico regionali;

appare indispensabile intervenire con tempestività mediante un programma straordinario di ricostruzione, risanamento e messa in sicurezza del territorio, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, il ripristino

dei servizi essenziali e delle infrastrutture e la continuità delle attività economiche e sociali delle comunità colpite;

da una prima sommaria stima parziale, i danni prodotti dal passaggio del ciclone "Harry" ammontano a circa 2 miliardi di euro, di cui la metà strettamente necessaria alla immediata salvaguardia della pubblica incolumità e la messa in sicurezza delle infrastrutture complite dall'evento in questione;

il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 gennaio 2026 ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, duramente colpite dal ciclone "Harry2, stanziando appena 100 milioni di euro per i primi interventi d'urgenza;

il verificarsi di eventi meteorologici estremi di eccezionale gravità impone una complessiva rivalutazione delle priorità di spesa, orientando l'utilizzo di risorse

pubbliche verso interventi di carattere urgente e indifferibile, strettamente connessi alla tutela della pubblica incolumità e alla messa in sicurezza del territorio;

in tale contesto una riprogrammazione delle risorse del FSC imputate alle regioni Sicilia e Calabria, periodo di programmazione 2021-2027, in particolare della quota di 1,6 miliardi di euro destinata al cofinanziamento del Ponte sullo Stretto di Messina ai sensi del comma 273, lettera b) articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n.213, consentirebbe di destinare significative risorse immediatamente disponibili per far fronte agli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza in atto;

tale scelta risponderebbe a criteri di responsabilità istituzionale, di tutela dell'interesse pubblico e di prossimità ai bisogni concreti delle comunità gravemente danneggiate dai recenti eventi estremi legati al ciclone "Harry";

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento con ulteriori misure di natura normativa/regolatoria finalizzate a differire al 2030 la spesa per il Ponte sullo Stretto di Messina, operando la riprogrammazione delle risorse del FSC 2021-2027 al fine di adeguare le priorità di spesa alle gravi e straordinarie conseguenze prodotte dagli eventi estremi verificatisi il 19, 20 e 21 gennaio 2026 nei territori delle Regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, destinando nello specifico, la somma di 1,6 miliardi di euro, originariamente prevista per interventi di assetto del territorio e manutenzione delle infrastrutture e successivamente posti a cofinanziamento per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, al finanziamento di un programma straordinario d'interventi finalizzati alla ricostruzione, al risanamento ambientale, alla messa in sicurezza del territorio e al ripristino delle reti infrastrutturali pubbliche e private danneggiate dal ciclone "Harry".

G1.100

SENSI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

premessi che:

il pluralismo, l'indipendenza e la qualità dell'informazione rappresentano presupposti indefettibili di ogni democrazia;

Radio Radicale svolge, ininterrottamente dal 1976, un servizio di interesse generale unico nel panorama italiano, garantendo la massima trasparenza delle istituzioni attraverso la trasmissione integrale delle sedute di Camera e Senato, dei lavori delle Commissioni, dei congressi di tutti i partiti e dei più rilevanti processi giudiziari;

tale attività ha permesso la creazione di un Archivio Storico tra i più ricchi e completi al mondo, dichiarato di "notevole interesse storico" dal Ministero della Cultura, che custodisce la memoria politica, civile e giudiziaria dell'Italia degli ultimi cinquant'anni;

la funzione di "servizio pubblico *de facto*" svolta dall'emittente non si limita alla mera diffusione sonora, ma si configura come uno strumento di democrazia diretta e conoscitiva, permettendo a ogni cittadino di monitorare l'operato dei propri rappresentanti senza mediazioni o filtri editoriali;

il regime di convenzione con lo Stato, pur essendo stato prorogato negli anni, necessita di una stabilità finanziaria proporzionata all'aumento dei costi tecnologici, alla digitalizzazione degli archivi e alla necessità di garantire la copertura dei lavori parlamentari in un contesto comunicativo sempre più complesso e frammentato;

un adeguato finanziamento è garanzia della prosecuzione di un presidio di libertà che tutela non solo una testata giornalistica, ma il diritto costituzionale dei cittadini all'informazione;

impegna il Governo:

a raddoppiare lo stanziamento dei fondi destinati alla convenzione con Radio Radicale per l'anno 2026.

EMENDAMENTI

1.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Proroghe in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2027.

4. All'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura del 10 per cento, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Proroga del termine per la stabilizzazione del personale precario e istituzione del Fondo per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. Al fine di favorire la progressiva riduzione del precariato e sostenere le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 2 sono destinate al cofinanziamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale precario da parte delle amministrazioni statali, regionali e locali, nel rispetto dei vincoli di spesa e delle facoltà assunzionali vigenti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 2, le modalità di erogazione delle risorse

e le priorità di destinazione a favore delle amministrazioni che abbiano già avviato o programmato procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga del termine per la stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono ai sensi del successivo comma 497 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

1.0.4

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materia di competenza delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

2. Al fine di sostenere i percorsi di stabilizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica

amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2022-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2026.

4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede quanto a 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 1.460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

1.0.5

GIORGIS, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga di termini per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza»)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9,

comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'anno 2026.

2. Alle medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 2

2.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

2.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

2.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2026».

2-ter. All'articolo 15, comma 3-bis, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «sette anni»

2.4

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2.1. All'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»."

2.5

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 giugno 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».

2.6

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «per il triennio 2022-2024» sono inserite le seguenti: «e per il triennio 2026-2028».

2.7

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

2.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 3.

2.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 4.

2.10

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 5, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2026" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2027, e comunque fino al completo esaurimento della graduatoria".

2.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 6, sostituire le parole: "31 dicembre 2026" con le seguenti: "31 dicembre 2027".

2.12

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 marzo 2026, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di utilizzo delle facoltà assunzionali prorogate, indicando assunzioni effettuate, scorrimenti di graduatorie e fabbisogni residui, con evidenza territoriale."

2.13

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6.1. All'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2026, la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 500.000 euro annui per spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale.».

6.2. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2020, n. 71, dopo le parole: «sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020» sono aggiunte le seguenti: «e sono assegnate risorse pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026».

6.3. Agli oneri derivanti dai commi 6.1 e 6.2, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.14

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 6-quater, aggiungere, in fine, il seguente:

"6-*quinquies*. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

«2. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui precedente periodo, non assegnate nelle annualità dal 2022 al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tra piccoli comuni.»".

2.15

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 6-quater, aggiungere, in fine, il seguente:

"6-*quinquies*. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Per il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche sen-

za stabile convivenza, nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto di tentato omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, avvenuti tra il 23 luglio 2016 ed il 31 dicembre 2022, per i quali non è stata presentata domanda di indennizzo nel termine di cui al comma 2, il termine di centoventi giorni decorre dal 31 marzo 2026. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 28 febbraio 2026, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della presente legge, si fa riferimento al termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo di cui al comma 2.».

2.16

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 6-quater, aggiungere, in fine, il seguente:

"6-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2.17

RANDO, BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, PARRINI, MELONI, ROSSOMANDO

VALENTE, VERINI

Dopo il comma 6-quater, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-*quinquies*. Fino al 31 dicembre 2026, i benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.

6-*sexies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi 6-*quinquies* e 6-*sexies* pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.».

2.18

MUSOLINO

Dopo il comma 6-quater, inserire il seguente:

«6-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2025, sostituire le parole: "25 settembre 2026" con le seguenti: "25 settembre 2027".».

2.19

MUSOLINO

Dopo il comma 6-quater è inserito il seguente:

«6-*quinquies*. All'articolo 13 della Legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 2 inserire il seguente: 3. Per il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, avvenuti tra il 23 luglio 2016 ed il 31 dicembre 2022, per i quali non è stata presentata domanda di indennizzo nel termine di cui al comma 2, il termine di 120 giorni decorre dal 31 marzo 2026. Per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 28 febbraio 2026, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della presente legge, si

fa riferimento al termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo di cui al comma 2.

2.20

MUSOLINO

Dopo il comma 6-quater è inserito il seguente:

"6-quinquies. All'articolo 1, comma 279, della legge 205 del 2017, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: "A decorrere dall'anno 2026, la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 500.000 euro annui per spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale,"

"6-sexties. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2020, n. 71, dopo le parole «sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020» sono inserite le seguenti «e sono assegnate risorse pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026».

"6-septies. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. All'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2026, la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 500.000 euro annui per spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale.».

6-ter. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2020, n. 71, dopo le parole: «sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020» sono aggiunte le seguenti: «e sono assegnate risorse pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026».

6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-quinquies. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».

2.23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-quinquies. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto di tentato omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, avvenuti tra il 23 luglio 2016 ed il 31 dicembre 2022, per i quali non è stata presentata domanda di indennizzo nel termine di cui al comma 2, il termine di centoventi giorni decorre dal 31 marzo 2026. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 28 febbraio 2026, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti

e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della presente legge, si fa riferimento al termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo di cui al comma 2.».

2.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*quinqies*. Il termine di tre mesi previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, limitatamente alle elezioni svoltesi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2024, esclusivamente per i candidati che non hanno sostenuto spese, è posticipato al 30 giugno 2026. Le sanzioni nel frattempo inflitte dai collegi regionali di garanzia elettorale, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono sospese, e verranno successivamente revocate al momento della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 515 del 1993.

2.25

VALENTE, D'ELIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2026, la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 500.000 euro annui per spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale.».

6-*ter*. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2020, n. 71, dopo le parole: «sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020» sono aggiunte le seguenti: «e sono assegnate risorse pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026».

6-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 6-*bis* e 6-*ter*, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.26

D'ELIA, VALENTE, SENSI, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-*quinquies*. All'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2026, la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 500.000 euro annui per spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale.».

6-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.27

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*quinquies*. All'articolo 1, comma 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono sottoposti al recupero di cui al comma 145 i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025».

2.28

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*quinquies*. All'articolo 1, comma 139-*ter*, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».

2.29

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*quinquies*. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

«2. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui precedente periodo, non assegnate nelle annualità dal 2022 al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tra piccoli comuni.».

2.30

VALENTE, D'ELIA, SENSI, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*quinquies*. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Per il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto di tentato omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla inca-

pace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, avvenuti tra il 23 luglio 2016 ed il 31 dicembre 2022, per i quali non è stata presentata domanda di indennizzo nel termine di cui al comma 2, il termine di centoventi giorni decorre dal 31 marzo 2026. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 28 febbraio 2026, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della presente legge, si fa riferimento al termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo di cui al comma 2.».

2.31

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*quinquies*. All'articolo 1, comma 20-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025,» sono soppresse.

2.32

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*quinquies*. All'articolo 1, comma 20-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

2.33

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*quinquies*. All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2.0.1

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Incompatibilità di incarichi a componenti di
organo politico di livello regionale e locale)*

1. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;

b) le parole «specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,» sono sostituite dalle seguenti: «specialmente durante l'attuazione del PNRR, l'incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,».

2.0.2

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da Enti del Terzo Settore, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento di attività o servizi specifici realizzati in attuazione del principio di sussidiarietà, in virtù di convenzioni, appalti, affidamenti o progetti finanziati da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da ETS e fondazioni. In tali ipotesi, la durata dei contratti a termine, anche se eccedente il limite di cui all'articolo 19, comma 1, può coincidere con la durata del progetto, servizio, convenzione o affidamento per il quale sono stati stipulati.»".

Art. 3

3.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

3.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 4

4.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì ai progetti precedentemente finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC e, a seguito di revisione di questi ultimi, finanziati da diversa fonte finanziaria."

4.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì ai progetti precedentemente finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC e, a seguito di revisione di questi ultimi, finanziati da diversa fonte finanziaria."

4.3

IRTO, GIORGIS, BASSO, FINA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì ai progetti precedentemente finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC e, a seguito di revisione di questi ultimi, finanziati da diversa fonte finanziaria.

4.4

MUSOLINO

Al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: "La previsione di cui al presente comma si applica altresì ai progetti precedentemente finanziati in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC e, a seguito di revisione di questi ultimi, finanziati da diversa fonte finanziaria."

4.5

TURCO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

"12.1. Al fine di valorizzare le professionalità, i comuni, che non abbiano ancora proceduto, ai sensi dell'art. 50, comma 17-*bis* del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 alla stabilizzazione del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, prorogare i contratti in scadenza o rinnovare quelli già scaduti di ulteriori 36 mesi.

12.2. I comuni possono altresì prorogare, di ulteriori 36 mesi e sempre nell'ambito delle risorse disponibili, i contratti di collaborazione e gli incarichi di lavoro autonomo, conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 179-*bis* articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

4.6

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

"12.1. All'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, primo periodo, le parole da: «successivamente alla data» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in esecuzione di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2026, se relative a contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026.».

12.2. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi tenuti in conformità all'originaria formulazione dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199."

4.7

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12.1. Al fine di proseguire nell'agevolazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, le disposizioni di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026."

4.8

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

"12.1. Per i liberi consorzi comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, sono sospesi fino al 31 dicembre 2027.

12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.9

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12.1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «1° aprile e il 31 agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026»;

b) al medesimo comma 1, le parole: «"euro VI"» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a "euro VI" e aventi capacità superiore a nove posti, incluso il conducente»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.10

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

"12.1. Al comma 1-*quater*, secondo periodo, dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da: «dieci anni» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni, a quote costanti, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025, ovvero, se successivo, a partire dall'anno di avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».

12.2. Al comma 6-*quinqies* dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni».

4.11

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12.1. All'articolo 1, comma 720, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 21,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

4.12

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12.1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2024 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

4.13

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12.1. All'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo al differimento del termine di entrata in vigore dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, la lettera a) è abrogata.".

4.14

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-*bis*, le parole: «entro il 31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2026»;

b) al comma 34, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 novembre 2026, si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-*bis*.».".

4.15

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente: "12-bis1. All'articolo 8, comma 11-*ter*, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 marzo 2026».".

4.16

PARRINI, GIORGIS, MANCA, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

"12-bis.1. A decorrere dall'anno 2026 il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, di cui all'articolo 43 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e specia-

li» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

4.17

MUSOLINO

Dopo il comma 12-octies, aggiungere il seguente:

"12-nonies. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2024 e 2026".

4.18

MUSOLINO

Dopo il comma 12-octies, aggiungere il seguente:

"12-nonies. All'articolo 20 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono sospese fino al 31 dicembre 2026 in favore delle sole imprese di autoriparazione con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di strumenti di misura per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavertri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli.»"

4.19

MUSOLINO

Dopo il comma 12-octies, aggiungere il seguente:

"12-nonies. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

4.20

MUSOLINO

Dopo il comma 12-octies, aggiungere il seguente:

"12-nonies. In considerazione della concentrazione di adempimenti informativi relativi agli interventi edilizi agevolati nel corso dell'anno 2025, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente e dai relativi provvedimenti attuativi, i termini per la trasmissione telematica all'ENEA e all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli interventi edilizi agevolati, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogati al 30 giugno 2026 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

4.21

MUSOLINO

Dopo il comma 12-octies, aggiungere il seguente: «12-nonies. Al comma 1-*quater* dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al secondo periodo, le parole da "dieci anni" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "quindici anni, a quote costanti, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025, ovvero, se successivo, a partire dall'anno di avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.". Al comma 6-*quinqies* dell'articolo 16 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole "10 anni" sono sostituite dalle parole "15 anni".

4.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-*bis*. All'articolo 1, comma 203-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2030, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo».

12-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno

sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 716-bis, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, introdotto dal comma 12-*quater* del presente articolo.

12-*quater*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, aggiungere il seguente:

«716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 500 milioni di euro annui.».

4.23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 12-*ter*.

12-*ter*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è aggiunto il seguente:

«716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2026 maggiori risparmi pari a 10 milioni di euro.».

4.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024 e 2026».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.25

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.26

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo il comma 12-terdecies, sono aggiunti i seguenti:

«12-terdecies.1. Le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche agli atti stipulati entro il 31 dicembre 2028, alle medesime condizioni previste dalla normativa vigente.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al periodo precedente, il requisito anagrafico di età inferiore a trentasei anni e quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui sono verificati alla data di stipula dell'atto definitivo di acquisto.

12-terdecies.2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 12-terdecies per gli atti stipulati nel corso del 2024 in esecuzione di contratti preliminari registrati entro il 31 dicembre 2023.».

12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, si provvede mediante le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 12-quater.

12-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è aggiunto il seguente:

«716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e alla formazione, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire maggiori risparmi pari a 250 milioni di euro per il triennio 2026-2028.».

4.27

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da: «dieci anni» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni, a quote costanti, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025, ovvero, se successivo, a partire dall'anno di avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».

12-ter. Al comma 6-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni».

4.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 disciplinati dall'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la data di conclusione delle operazioni finanziate è prorogata al 31 dicembre 2027.

4.29

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 720, primo periodo, della legge 31 dicembre 2025, n. 199, le parole: «a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 21,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.30

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 720, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale, le parole: «a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026».

4.31

NICITA, GIORGIS, RANDO, IRTO, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recanti la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei, si applicano con le medesime modalità anche ai soggetti che abbiano la residenza o la sede legale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali occorsi nella Regione Siciliana nelle giornate del 20 e 21 gennaio 2026 individuati con ordinanza della protezione civile. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di sospensione dei citati termini di versamento per l'anno 2026 e le modalità di recupero delle somme a partire dall'anno 2027.

4.32

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 259, comma 1-*quater*, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al secondo periodo, le parole da: «dieci anni» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni, a quote costanti, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025, ovvero, se successivo, a partire dall'anno di avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.». Al comma 6-*quinqüies* dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni».

4.33

FRANCESCHELLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, GIACOBBE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024 e 2026».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.34

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 21 milioni di euro per l'anno 2028, 31 milioni di euro per l'anno 2029, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 15 milioni di euro per l'anno 2032, 5 milioni di euro per l'anno 2033 e 1 milione di euro per l'anno 2039, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.35

TAJANI, GIORGIS, BOCCIA, LOSACCO, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al fine di assicurare la continuità operativa dei servizi catastali nel periodo di transizione verso l'utilizzo esclusivo delle procedure digitali, il termine per l'obbligatorietà delle modalità telematiche per la presentazione delle vulture catastali e degli atti di aggiornamento degli archivi catastali è prorogato al 30 giugno 2026. Fino alla medesima data restano valide le modalità operative vigenti alla data del 31 dicembre 2025, senza applicazione di sanzioni per eventuali ritardi connessi all'adeguamento dei sistemi informatici.

4.36

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al fine di consentire la piena erogazione delle risorse del PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, fermi restando i limiti temporali previsti per il completamento dei traguardi e degli obiettivi per l'attuazione delle riforme e degli investimenti e per la presentazione delle richieste di pagamento, i termini, successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsti dalla normativa vigente per la conclusione dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica, sono differiti al 31 agosto 2026.

4.37

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 disciplinati dall'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la data di conclusione delle operazioni finanziate è prorogata al 31 dicembre 2027..

4.38

FRANCESCHELLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, GIACOBBE, MARTELLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 720, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 21,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.39

FRANCESCHELLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, GIACOBBE, MARTELLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «per l'anno 2023 e 2024 e, limitatamente al medesimo anno,» sono sostituite dalle seguenti parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025 e, limitatamente ai medesimi anni,».

4.40

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 8, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

4.41

FRANCESCHELLI, GIORGIS, GIACOBBE, MARTELLA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2024 e 2026».

4.42

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-*bis*, le parole: «entro il 31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2026»;

b) al comma 34, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 novembre 2026, si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-*bis*.».

ORDINI DEL GIORNO

G4.1

MANCA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in particolare all'articolo 4 prevede proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

nel 2026 è prevista la conclusione degli interventi finanziati dal PNRR. Come chiarito dalla Commissione europea, nella comunicazione «NextGenerationEU - The road to 2026» adottata il 4 giugno 2025, entro il 31 agosto 2026 dovranno essere completati tutti gli obiettivi, in termini di conseguimento dei risultati (performance), mentre non è strettamente necessario che tutte le spese siano state sostenute entro tale data (tranne il caso in cui l'indicatore di spesa rappresenti un obiettivo specifico da perseguire);

in vista della scadenza, il Governo ha modificato nuovamente il PNRR alla fine dello scorso anno, apportando rimodulazioni e sostituzioni di numerosi interventi e facendo ricorso ad altre risorse non legate al PNRR e a strumenti finanziari per incentivare gli investimenti privati (facility);

tale revisione del PNRR, approvata dal Consiglio dell'Unione europea con la decisione di esecuzione del 27 novembre 2025, è stata recepita dalla legge di bilancio 2026 che all'articolo 1, comma 741, demanda alla Ragioneria

generale dello Stato di provvedere, con decreti direttoriali, agli adempimenti necessari per attribuire le relative risorse finanziarie alle amministrazioni centrali titolari delle misure;

molti enti locali, in qualità di soggetti attuatori, stanno affrontando gravi ritardi nella realizzazione delle opere, anche con cantieri fermi, a causa di inadempienze delle ditte appaltatrici e ritardi nei processi burocratici;

il PNRR rappresenta un'occasione imperdibile che ha consentito di avviare un gran numero di interventi sui territori, dalle infrastrutture ai servizi ai cittadini, attesi da decenni, offrendo anche un volano per l'economia e l'occupazione;

è necessario adottare ogni misura necessaria e urgente per sostenere gli enti locali nelle fasi conclusive del PNRR, anche attraverso una maggiore flessibilità in relazione ai procedimenti di conclusione dei lavori, fermo restando il raggiungimento del target finale del PNRR nei termini previsti, e in ogni caso assicurando le risorse necessarie al completamento degli interventi,

impegna il Governo

a integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, attraverso il primo veicolo normativo utile, atte a garantire, ferma restando la cornice temporale del PNRR per il completamento dei traguardi e degli obiettivi e per la presentazione delle richieste di pagamento, maggiore flessibilità dei termini previsti dalla normativa vigente, successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, per la conclusione dei lavori relativi agli interventi del PNRR, assicurando, altresì, il sostegno finanziario necessario al rapido completamento di tutti gli interventi già avviati.

G4.2

MANCA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in particolare all'articolo 4 prevede proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

nel 2026 è prevista la conclusione degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Come chiarito dalla Commissione europea, nella comunicazione «NextGenerationEU - The road to 2026» adottata il 4 giugno 2025, entro il 31 agosto 2026 dovranno essere completati tutti gli obiettivi, in termini di conseguimento dei risultati (performance), mentre non è strettamente necessario che tutte le spese siano state sostenute

entro tale data (tranne il caso in cui l'indicatore di spesa rappresenti un obiettivo specifico da perseguire);

in vista della scadenza, il Governo ha modificato nuovamente il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla fine dello scorso anno, apportando rimodulazioni e sostituzioni di numerosi interventi e facendo ricorso ad altre risorse non legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e a strumenti finanziari per incentivare gli investimenti privati (facility);

tale revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata dal Consiglio dell'Unione europea con la decisione di esecuzione del 27 novembre 2025, è stata recepita dalla legge di bilancio 2026 che all'articolo 1, comma 741, demanda alla Ragioneria generale dello Stato di provvedere, con decreti direttoriali, agli adempimenti necessari per attribuire le relative risorse finanziarie alle amministrazioni centrali titolari delle misure;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all'articolo 2 ha previsto che in caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi finali (target) degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), accertato dalla Commissione europea, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento deve restituire gli importi percepiti in precedenza, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali. Qualora la riduzione disposta dalla Commissione sia superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze può recuperare le somme non riconosciute mediante riduzione delle risorse statali assegnate all'amministrazione centrale titolare dell'intervento o al soggetto attuatore;

molti enti locali, in qualità di soggetti attuatori, si trovano nell'impossibilità di portare a compimento nei termini previsti i singoli progetti, a causa di inadempienze delle ditte appaltatrici e ritardi nei processi burocratici;

ciò, tuttavia, non incide necessariamente sul raggiungimento del target finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato dalla revisione approvata il 27 novembre 2025, in particolare laddove siano previste soglie quantitative minime - a esempio di strutture da realizzare o servizi da offrire su scala nazionale - e conseguentemente senza inficiare la richiesta e il successivo pagamento delle risorse previste da parte della Commissione all'Italia;

i soggetti attuatori ritardatari, che hanno comunque avviato e portato avanti le opere e sostenuto importanti investimenti, rischiano il venir meno delle fondamentali risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per completare i progetti, e di conseguenza gravi squilibri finanziari e difficoltà nella programmazione e realizzazione degli investimenti,

impegna il Governo

a integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, con il primo veicolo normativo utile, volte ad assicurare continuità agli interventi avviati dagli enti locali, salvaguardando al-

tresi la sostenibilità dei bilanci, e a sostenere lo sviluppo dei territori, prevedendo che tutti i progetti e le opere che hanno raggiunto, alla data di scadenza finale fissata a livello europeo, la percentuale minima di attuazione del 30 per cento, continuino a essere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che non sono pertanto riassorbite nel bilancio statale.

EMENDAMENTI

4.0.1

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Portabilità del contributo contrattuale a sostegno della previdenza complementare negoziale)

1. All'attuazione del comma 201, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per il triennio 2026-2028 si provvede a far data dal 1° gennaio 2027

4.0.2

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per le persone con disabilità, non si considerano redditi derivanti da lavoro dipendente, ai sensi del presente titolo, i compensi, le somme o i valori comunque percepiti da soggetti che, al momento della corresponsione, non risultano essere collocati in alcuna forma contrattuale di lavoro subordinato, parasubordinato o assimilato, né riconducibili a rapporti di collaborazio-

ne coordinata e continuativa o a qualsiasi altra tipologia contrattuale o incarico formalmente previsto dall'ordinamento giuridico vigente. In tali ipotesi, le somme percepite non sono qualificabili come redditi da lavoro dipendente ai fini fiscali, restando ferma la possibilità di diversa qualificazione reddituale in base alla natura del rapporto o dell'attività svolta, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 53, 67 e seguenti del presente testo unico.

1-ter. Per i soggetti di cui al primo comma, non inquadrati in alcuna forma contrattuale di lavoro e percettori unicamente di gettoni di presenza o indennità connessi all'esercizio di cariche pubbliche elettive o di funzioni rappresentative presso enti locali o territoriali, i predetti importi non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente o assimilato, né sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti minimi economici prescritti dalle normative regionali o da altri enti territoriali.

1-quater. La presente disposizione opera a condizione che il percettore non risulti occupato né titolare di alcun rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo al momento della corresponsione. Per i medesimi soggetti, eventuali iscrizioni o registrazioni presso enti regionali, ministeriali o uffici del lavoro, nonché presso gli elenchi delle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino sospese, decadute o non correttamente mantenute, devono essere recuperate e ripristinate d'ufficio dalla data di emissione delle originarie certificazioni o iscrizioni perdute.

1-quinquies. La presente disposizione ha valore retroattivo ai soli fini del ripristino dei diritti e delle posizioni amministrative dei soggetti iscritti alle categorie protette ai sensi della legge n. 68 del 1999, senza effetti retroattivi di natura fiscale o contributiva.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.3

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Misure urgenti di sostegno finanziario alle imprese beneficiarie di finanziamenti garantiti SACE - Garanzia Italia operanti in settori con sfasamento strutturale dei tempi di incasso)

1. Al fine di assicurare la continuità operativa delle imprese che hanno beneficiato delle misure di sostegno alla liquidità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modificazioni, e che operano in settori nei quali la riscossione dei ricavi avviene con ritardi strutturali legati ai tempi di rendicontazione e liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche, è consentita, previo accordo tra l'impresa debitrice e il soggetto finanziatore, e con il consenso di SACE S.p.A., la rimodulazione del piano di ammortamento dei finanziamenti garantiti ai sensi del medesimo articolo 1.

2. La rimodulazione di cui al comma 1 può consistere nella sospensione del rimborso della sola quota capitale, con corresponsione della sola quota interessi alle scadenze contrattualmente previste, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

3. La sospensione di cui al comma 2 non comporta la revoca, la riduzione o la limitazione della garanzia rilasciata da SACE S.p.A., che rimane valida, efficace e opponibile per l'intera durata del finanziamento rimodulato, nei limiti delle condizioni contrattuali originarie.

4. La rimodulazione del piano di ammortamento effettuata ai sensi del presente articolo non integra nuova concessione di credito né costituisce operazione di aiuto di Stato aggiuntiva rispetto alla garanzia originariamente concessa, purché non comporti aumento dell'importo garantito o modifica delle condizioni economiche in senso più favorevole al debitore.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative e i criteri di accesso alle misure di cui al presente articolo.

Art. 5

5.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

5.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 1.

5.3

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire la parola: "trenta" con la seguente: "quindici";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "30 novembre 2026" con le seguenti: "31 maggio 2026" e sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2027" con le seguenti: "dal 1° luglio 2026";

c) sopprimere la lettera c).

5.4

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, nonché di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 di-

cembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale i termini di cui all'alinea e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono prorogati al 31 dicembre 2026.".

5.5

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella fase di sperimentazione di cui all'articolo 33 del presente decreto, il termine di conclusione non è inferiore a centoventi giorni».".

5.6

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 2

5.7

MUSOLINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3 lettera a) le parole "fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2027".

b) al termine del comma 3 lettere a) aggiungere il seguente periodo:

"Al fine di garantire l'autosufficienza nazionale di sangue e plasma, per ciascuno degli anni 2026 e l'anno 2027 sono destinati ulteriori 10.000.000 euro a valere del fabbisogno sanitario nazionale finalizzati a potenziare l'attività di raccolta da parte delle associazioni e delle fondazioni. Le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite entro il 30 giugno 2026 con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finan-

ze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".

5.8

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 5.

5.9

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «per il triennio 2022 - 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2025-2027»

5.10

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 872, le parole: "degli anni 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni dal 2026 al 2028". Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.11

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 843, le parole: "per ciascuno degli anni 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028". Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 0,5 milione di euro per

l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.12

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 952, le parole: "per ciascuno degli anni 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028". Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 0,5 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.13

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 1, comma 406-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole "anche negli anni 2024 e 2025" sono aggiunte le seguenti: "nonché nel primo semestre dell'anno 2026"."

5.14

MUSOLINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite da "31 dicembre 2027";

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità; differenziando la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla

stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quiquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»".

5.15

MUSOLINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite da "31 dicembre 2027";

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2028, la revisione di cui al comma 1 deve tenere conto anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità; differenziando la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quiquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»

5.16

MUSOLINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 2, comma 9-*bis* del decreto-legge 198 del 29 dicembre 2022, le parole "sono prorogati di tre anni" sono sostituite con "sono prorogati di cinque anni".

5.17

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8.1. Coerentemente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si intendono prorogate al 31 dicembre 2026."

5.18

CAMUSSO, GIORGIS, ZAMPA, ZAMBITO, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Coerentemente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si intendono prorogate al 31 dicembre 2026.

5.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 10.

5.20

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 10.

5.21

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 42, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici le parole "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti "1° luglio 2027"».

5.22

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, la lettera e) dopo le parole "sostanze d'abuso" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei metodi alternativi, anche in fase sperimentale, che non prevedono l'utilizzo di animali";

b) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a" ».

5.23

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 10 sopprimere la lettera a).

5.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 10 bis.

5.25

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 10-ter.

5.26

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 10-ter, lettera a).

5.27

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 10-ter, lettera b).

5.28

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 10-decies, aggiungere, in fine, il seguente:

"10-undecies. All'articolo 3-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 2, le parole: «Per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».".

5.29

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 10-decies, aggiungere, in fine, il seguente:

"10-undecies. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.".

5.30

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 10-decies, aggiungere, in fine, il seguente:

"10-undecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 622 e 623 sono soppressi.".

5.31

BEVILACQUA, TURCO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 10-decies, aggiungere, in fine, il seguente:

"10-undecies. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni da ultimo dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, in materia di completamento dei processi di

riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

5.32

FURLAN, MUSOLINO

Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:

"10-undecim. All'art. 3-ter, comma 1, del Decreto-Legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazione dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87,

- a) le parole "dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025" sono eliminate;
- b) le parole "30 giugno 2023" sono sostituite da "31 dicembre 2026"

All'art. 3-ter, comma 2, del Decreto-Legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazione dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "Per gli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite da "Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026".

5.33

FURLAN, MUSOLINO

Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:

"10-undecim. All'art. 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "dai dirigenti medici" sono aggiunte le parole "dal personale medico convenzionato";

b) le parole "assegnati ai servizi di pronto soccorso," sono sostituite dalle seguenti "operante nei servizi di pronto soccorso, di emergenza-urgenza, 118 e di soccorso sanitario territoriale"; c) dopo le parole "fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area Sanità" sono aggiunte le parole, "dei fondi per il trattamento economico del personale medico convenzionato"..

5.34

FURLAN, MUSOLINO

Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:

"10-undecim. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, dopo le parole "prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità" aggiungere le seguenti "e degli specialisti ambulatoriali interni in regime di convenzione".

5.35

ZAMPA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, CAMUSSO, ZAMBITO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-undecies. Il termine per le attività di sperimentazione previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro della salute 14 maggio 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Esecuzione dello *screening* nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV» di cui all'articolo 25-sexies comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2027 includendo anche i nati negli anni 1948-1968. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.36

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-undecies. All'articolo 3-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 2, le parole: «Per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».

5.37

CAMUSSO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA, ZAMBITO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-undecies. All'articolo 1, comma 406-bis, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «anche negli anni 2024 e 2025» sono aggiunte le seguenti: «nonché nel primo semestre dell'anno 2026».

5.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per gli anni 2026 e 2027»;

b) al comma 1-bis, le parole: «Esclusivamente per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2026 e 2027».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari rispettivamente a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere, fino al fabbisogno, sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

3. La spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una

minore spesa complessiva quantificata in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Art. 6

6.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, banditi a decorrere dal 2023, sono integrate, in aggiunta al 30 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per le prove scritte, orali e pratiche, ove previste, e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i candidati di cui al primo periodo potranno essere individuati ai fini della stipula di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, qualora non abilitati, nelle more del conseguimento dell'abilitazione, nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori e dei relativi idonei dei concorsi precedentemente espletati, in base alla sequenza prevista dalla vigente norma, con priorità rispetto allo scorrimento degli elenchi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 45 del 2025.

6.2

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, capoverso «18-bis», secondo periodo, sostituire le parole: Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *con le seguenti:* Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.3

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, capoverso «18-bis», secondo periodo, sostituire le parole: "del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107" con le seguenti: "del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

6.4

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, banditi a decorrere dal 2023, sono integrate, in aggiunta al 30 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per le prove scritte, orali e pratiche, ove previste, e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i candidati di cui al primo periodo potranno essere individuati ai fini della stipula di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, qualora non abilitati, nelle more del conseguimento dell'abilitazione, nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori e dei relativi idonei dei concorsi precedentemente espletati, in base alla sequenza prevista dalla vigente norma, con priorità rispetto allo scorrimento degli elenchi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 45 del 2025.

1-ter. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, primo paragrafo, dopo le parole: «della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero della prova unica relativa alla procedura straordinaria bandita con il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510».

6.5

FURLAN, MUSOLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Nelle more della conclusione del concorso per il reclutamento di dirigenti tecnici indetto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, al fine di assicurare il potenziamento e l'implementazione dei processi di formazione, vigilanza e supporto alle istituzioni scolastiche autonome e di valorizzare l'esperienza maturata presso l'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La procedura di cui al precedente periodo è riservata ai soggetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in qualità di dirigenti tecnici con funzioni ispettive con incarico a tempo determinato, individuati ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno avuto l'incarico rinnovato o prorogato almeno due volte o con incarico triennale rinnovato o prorogato almeno una volta entro la data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Con il decreto di cui al secondo periodo sono definite le modalità di partecipazione e lo svolgimento della procedura selettiva che si articola nella valutazione dei titoli e in una prova orale esperienziale superata dai candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 6/10 o equivalente. Alla procedura si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il bando della procedura determina l'ammontare del contributo a carico dei partecipanti alla procedura, in misura tale da assicurarne l'integrale copertura. Fatti salvi i posti assegnati ai vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad assumere i vincitori della procedura di cui al presente comma nei limiti dei posti vacanti e disponibili nell'ambito della dotazione organica e delle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente per il triennio 2026, 2027, 2028, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in ogni caso, in coda ai vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

6.6

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2025 n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) capoverso 83-ter, primo periodo le parole "per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio dell'anno successivo";

b) capoverso 83-ter, secondo periodo le parole "per il solo anno scolastico 2024/2025" e "per il medesimo anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026" e "per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026";

c) capoverso 83-ter, quarto periodo le parole "Per l'anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026";

d) capoverso 83-ter, quinto periodo le parole "di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025" sono sostituite dalle seguenti: "di 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 7,2 milioni di euro per l'anno 2027".».

6.7

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 4.

6.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 83-sexies, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026,» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,» e le parole: «per il medesimo anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,».

6.9

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui al decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024 del Ministero dell'istruzione e del merito, è prorogata sino al suo esaurimento ed è utilizzata a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano ferme le disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di contenimento della spesa di cui agli articoli 6 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

6.10

D'ELIA, GIORGIS, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 83-sexies, secondo

periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027» e le parole: «per il medesimo anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».

6.11

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui al decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024, è prorogata fino al 31 dicembre 2028. La proroga opera nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano ferme le disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di contenimento della spesa di cui agli articoli 6 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6.12

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. In deroga alle vigenti disposizioni contrattuali sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità prodromiche all'anno scolastico 2026/2027, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028. Per la procedura di cui al primo periodo non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.

6.13

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. A far data dal 1° gennaio 2026, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica è incrementato di 35 milioni di euro a valere sul fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del primo periodo dell'articolo 1, comma 558 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

6.14

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nelle more di una compiuta definizione a livello contrattuale delle figure di supporto all'Autonomia scolastica, il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dai seguenti:

5- A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il dirigente scolastico individua nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui delega specifici compiti con riferimento all'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell'orientamento e delle politiche per gli alunni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale. La delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori e questi restano inquadrati nella funzione docente. Per conseguire gli obiettivi il dirigente scolastico predispone il Piano triennale dell'organizzazione e della gestione con il quale prevede le figure di sistema necessarie alla realizzazione del PTOF. Il dirigente scolastico è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 5, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 5-ter. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 5 e del percorso formativo, sulla base dei cri-

teri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 5-*bis*, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici dà diritto a una riserva di posti in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento. I docenti di cui al comma 5, a seguito di positiva valutazione di un triennio, avranno la riduzione del 25% degli anni di permanenza nella fascia stipendiale di appartenenza e avranno l'obbligo di permanenza nell'istituzione scolastica per il successivo triennio. 5-*quater*. Per la realizzazione del Piano triennale dell'organizzazione e della gestione è istituito il fondo per l'organizzazione e la gestione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, ai fini del riconoscimento di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5. 5-*quinqüies*. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 5-*quater* e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 5-*sexies*. Dall'anno scolastico 2024-2025, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente per un docente tra i docenti individuati ai sensi del comma 5 la concessione dell'esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni dell'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per anno scolastico.»

6.15

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-*bis*. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato stabilmente, a partire dall'anno scolastico 2024 di 25 milioni di euro ogni anno, oltre a quanto già stanziato dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2019, n.160, da destinare alla copertura delle maggiori spese già sostenute a partire dal 1° settembre 2019, al lordo degli oneri a carico dello Stato e dai successivi stanziamenti previsti dalla Legge con il solo fine di coprire quanto

già corrisposto ed evitarne la restituzione, tenendo in considerazione anche quanto previsto dal decreto ministeriale n. 47 del 12 marzo 2025 in merito al nuovo sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.»

6.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 6.

6.17

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

"6-*quater*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 83-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle isole, per le Regioni Sardegna e Sicilia l'attuazione delle disposizioni relative al dimensionamento della rete scolastica, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinqies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono differite all'anno scolastico 2027/2028. All'attuazione del presente periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»."

6.18

MUSOLINO

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente: «6-*quater*. L'applicazione dell'articolo 1, comma 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è differita al 1° gennaio 2028. Prima del predetto termine si applicano le disposizioni di all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel testo vigente al 1 gennaio 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al-

l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

6.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-*quater*. All'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno scolastico 2026/2027", sono sostituite dalle seguenti: "fino al loro completo esaurimento";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al primo periodo, la spesa per il personale scolastico ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

6-*quinquies*. Al fine di fronteggiare la maggiore spesa per il personale scolastico ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, derivante da quanto disposto dal precedente comma 6-*quater*, insieme con la finalità di sostenere, nel limite di spesa di cui al presente comma, percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

6-*sexies*. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 6-*quater* e 6-*quinquies*, pari a 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2026, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

6.20

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-ter è sostituito dal seguente:

«83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2027, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definito, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le regioni, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per i medesimi anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinqies*, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina per l'anno scolastico 2026/2027 un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2026 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.».

6.21

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 83-ter, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno scolastico 2026/2027»;

b) le parole: «per il solo anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028»;

c) le parole: «per il medesimo anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «per i medesimi anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028».

ORDINE DEL GIORNO

G6.1

D'ELIA

Il Senato,

in fase di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il provvedimento in esame, e in particolare l'articolo 6, dispone la proroga di termini in materia di istruzione e di personale scolastico, intervenendo su ambiti che incidono sull'organizzazione e sul funzionamento delle istituzioni scolastiche;

la legge 29 aprile 2024, n. 56, ha disposto la proroga della validità delle graduatorie concorsuali del personale educativo e scolastico dei Comuni, tra cui Roma Capitale, fino al termine dell'anno educativo e scolastico 2026/2027;

tali graduatorie riguardano, in particolare, il personale educativo dei nidi di Roma Capitale, settore strategico per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali rivolti all'infanzia e alle famiglie;

lo scorrimento delle graduatorie vigenti consente di valorizzare l'esperienza maturata dal personale che ha già prestato servizio, garantendo con-

tinuità educativa, qualità dell'offerta formativa e certezza amministrativa nelle procedure di reclutamento;

il fisiologico turn over del personale e le esigenze di sostituzione temporanea rendono necessario disporre di graduatorie efficaci e utilizzabili anche oltre l'attuale termine del 2026/2027, al fine di assicurare la regolare apertura e il funzionamento dei servizi educativi per l'anno scolastico 2027/2028;

l'eventuale mancata proroga della validità delle graduatorie comporterebbe l'avvio urgente di nuove procedure concorsuali, con tempistiche e complessità tali da rischiare di incidere negativamente sulla continuità del servizio e sull'efficace programmazione del fabbisogno di personale;

IMPEGNA IL GOVERNO

ad adottare, nei prossimi provvedimenti normativi utili, una disposizione che proroghi ulteriormente la validità delle graduatorie concorsuali del personale educativo e scolastico, attualmente vigenti fino al termine dell'anno educativo e scolastico 2026/2027, al fine di poter assicurare per quanto di propria diretta competenza le condizioni per garantire la continuità amministrativa, la stabilità occupazionale e la qualità dei servizi educativi e scolastici, con particolare riferimento alla graduatoria nidi, anche mediante la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale inserito nelle graduatorie in essere.

EMENDAMENTI

Art. 7

7.1

FURLAN, MUSOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I termini di validità delle graduatorie relative ai concorsi pubblici banditi dalle Università per il reclutamento di personale tecnico amministrativo e dirigenziale a tempo indeterminato, in scadenza nell'anno 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2026.».

7.2

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto e al settimo quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, all'articolo 3-*novies*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: «10 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2026».

7.3

TURCO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.1. Al fine di assicurare il completamento e la piena operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 16-*bis* del decreto legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026";

b) al comma 2, le parole: "1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".

7.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 2 - ter.

7.5

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-quater, inserire i seguenti:

"2-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 312, terzo periodo, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quindici mesi»;

b) al comma 314, le parole: «di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 27,91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 22,09 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

2-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 20,64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e a 20,64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

7.6

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:

"2-*quinquies*. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 4-*quinquies*, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».".

7.7

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:

"2-*quinquies*. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «2025/2026».".

7.8

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-quater, inserire i seguenti:

"2-*quinquies*. All'articolo 14, comma 6-*vicies semel*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi dalla stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».".

7.9

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2-quater, inserire i seguenti:

"2-*quinquies*. Al fine di assicurare il completamento delle attività afferenti alla misura M4C1 - Investimento 1.6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, «Orientamento attivo nella transizione scuola-università», i termini per la realizzazione delle attività e per la rendicontazione, come previsti dai provvedimenti attuativi di competenza, sono prorogati al 30 aprile 2027. Le attività eseguite successivamente al 30 giugno 2026 possono essere finanziate, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante apposito riparto disposto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di

concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, avvalendosi dell'applicazione ministeriale di rendicontazione già in uso.".

7.10

MUSOLINO

Dopo il comma 2-quater, inserire i seguenti:

«2-quinquies. All'articolo 1, comma 300, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e 2026».

2-sexties. Possono accedere al contributo di cui al comma 2-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio e/o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a 1/3 della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accredito di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.

2-septies. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.».

7.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-quinquies. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-quater è abrogato;

b) al comma 4-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».

2-*sexies*. All'articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

7.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*quinquies*. All'articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

7.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*quinquies*. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «2025/2026».

7.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*quinquies*. All'articolo 14, comma 6-*vicies semel*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi dalla stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

7.15

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-quinquies. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le procedure di cui al primo periodo si tiene conto dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026»;

b) il comma 4-*quater* è abrogato;

c) il comma 4-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«4-*quinquies.* Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026».

2-sexies. All'articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

2-septies. All'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6-*vicies semel* è sostituito dal seguente:

«6-*vicies semel.* In via di prima applicazione e comunque entro 24 mesi dalla stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 6-*vicies* del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo articolo 24-*ter* prevedono una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonché per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

7.16

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*quinquies*. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

7.17

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*quinquies*. Il termine finale di applicazione delle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2027 e il termine per la maturazione dei requisiti è aggiornato al 31 dicembre 2026.

7.18

VERDUCCI, D'ELIA, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*quinquies*. Al fine di garantire la continuità delle politiche di reclutamento e stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca le risorse pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, derivanti dall'incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, sono prorogate all'anno 2028 e destinate alle procedure di stabilizzazione del personale.

ORDINE DEL GIORNO

G7.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

nonostante la previsione di alcune proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, ci sono importanti aspetti che non sono trattati nel provvedimento in esame;

negli ultimi mesi il precariato nella ricerca pubblica è tornato al centro del dibattito politico grazie alla mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il caso del CNR è paradossale: il più grande ente pubblico di ricerca italiano funziona oggi grazie a una quota relevantissima di lavoro precario, in un contesto di sottofinanziamento cronico che rende strutturale ciò che dovrebbe essere eccezionale;

secondo i dati elaborati dalla FLC CGIL e dal Coordinamento Nazionale dei Ricercatori Universitari PNRR, tra il 2025 e il 2026 sono scaduti o scadranno complessivamente oltre 35.000 contratti di lavoro precario nel sistema universitario e della ricerca. Di questi, si contano oltre 9.000 Ricercatori a Tempo Determinato di tipo A (RTDa), più di 23.500 Assegni di ricerca, e diverse migliaia tra contratti a tempo determinato, borse di ricerca e altre figure non meglio tipizzate;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha rappresentato un'iniezione straordinaria di risorse temporanee nel sistema della ricerca, consentendo l'assunzione di migliaia di giovani con contratti che, per loro natura, erano destinati a esaurirsi tra il 2024 e il 2026. Si tratta, in larga parte, di persone altamente qualificate, con dottorati di ricerca conseguiti nelle migliori università italiane e internazionali, con pubblicazioni scientifiche di rilievo, con esperienze di ricerca maturate nel corso di anni di lavoro precario e, non ultime, capacità organizzative e gestionali di altissimo livello. Eppure, la prospettiva che si profila per la stragrande maggioranza di questi ricercatori non è la stabilizzazione, ma l'espulsione dal sistema;

le leggi di bilancio 2024 e 2025 hanno introdotto alcune misure, frutto diretto della mobilitazione, ma lasciano irrisolti i nodi fondamentali;

l'articolo 1, comma 591 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), in seguito all'approvazione di un emendamento sottoscritto dal gruppo Avs e da altri gruppi di opposizione, ha attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2025, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo che abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2007, n. 75;

la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto quello che il Governo e il Ministero dell'Università e della Ricerca hanno definito un "piano straordinario" di reclutamento per le università e gli enti pubblici di ricerca che prevede la copertura di circa 1.600 posizioni nell'arco di due anni: circa 500 nel 2026 e poco più di 1.100 nel 2027, a cui si aggiungono una sessantina di posti negli atenei non statali. Per gli enti pubblici di ricerca, si prevede la creazione di circa 240 posizioni. Complessivamente, quindi, si parla di meno di 2.000 posti a fronte di oltre 10.000 contratti scaduti, 35.000 in scadenza e 22.500 assunzioni necessarie. Il rapporto è impietoso: il piano non copre neanche il 10% del fabbisogno effettivo. Definire "straordinario" un intervento che lascia fuori il 90% dei potenziali beneficiari costituisce, nella migliore delle ipotesi, un'operazione di distorsione semantica, nella peggiore, una presa in giro nei confronti di decine di migliaia di lavoratori della conoscenza e delle loro legittime aspettative;

il piano in questione, per gli enti pubblici di ricerca, prevede un incremento del Fondo Ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di meno di 9 milioni per tutti gli enti di ricerca: 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

la quinta relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia, redatta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), offre una fotografia aggiornata a ottobre 2025 degli effetti delle misure PNRR sulla filiera della ricerca pubblica. Ne emerge un quadro di espansione occupazionale: oltre 12mila nuovi ricercatori assunti, quasi la metà donne, all'interno di università, Enti pubblici di ricerca e partenariati pubblico-privati. Ma il CNR segnala anche un rischio concreto: senza interventi di stabilizzazione, molte di queste professionalità potrebbero essere disperse alla fine del 2026, vanificando l'investimento pubblico e l'opportunità di innovazione strutturale nella PA;

con la Missione 4 "Dalla ricerca all'impresa", il PNRR ha destinato 8,5 miliardi di euro al rafforzamento del legame tra mondo accademico e sistema produttivo. Di questa cifra, circa il 60,2% è stato impiegato per nuove assunzioni e collaborazioni di ricerca. Le misure dei Centri Nazionali, dei Partenariati Estesi e degli Ecosistemi dell'Innovazione hanno coinvolto centinaia di Enti pubblici, portando a una crescita significativa del capitale umano qualificato, soprattutto nel Mezzogiorno, dove l'impatto occupazionale è stato più marcato. I 12.000 nuovi ricercatori rappresentano un'occasione unica per la Pubblica Amministrazione;

la cosiddetta legge Madia nasce esplicitamente per tamponare l'abuso di contratti flessibili nella pubblica amministrazione, più volte sanzionato anche a livello europeo, e per sanare situazioni di precariato storico. Non è uno strumento per assumere personale in formazione, ma per riconoscere e stabilizzare chi già lavora da anni in modo continuativo negli enti;

l'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 distingue due principali percorsi. Il comma 1 prevede la stabilizzazione diretta del personale assunto a tempo determinato che abbia già superato almeno una pro-

cedura concorsuale pubblica. Il comma 2, invece, riguarda chi ha maturato l'anzianità richiesta esclusivamente attraverso contratti parasubordinati (come assegni di ricerca e co.co.co.) e prevede per questi lavoratori l'apertura di procedure concorsuali riservate per una quota dei posti messi a bando. Per i lavoratori rientranti nel comma 2 non è stato avviato alcun bando di concorso riservato, nonostante la legge lo preveda esplicitamente;

il comma 2-bis dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 prevede che "anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026";

nel caso degli enti di ricerca, molti dei lavoratori che rientrano nei criteri della legge Madia sono stati selezionati più volte tramite concorsi a tempo determinato, hanno coordinato linee di ricerca, scritto progetti competitivi, prodotto pubblicazioni e brevetti. Dopo anni di attività continuativa, svolgono di fatto funzioni strutturali all'interno dell'ente, al pari del personale strutturato a tempo indeterminato. La loro stabilizzazione non rappresenta una deroga al merito, ma il completamento di un percorso di selezione già avvenuto;

impegna il Governo

ad affiancare le misure contenute nel provvedimento al voto dell'aula prevedendo, in un prossimo provvedimento utile, la proroga, fino al 31 dicembre 2028, della previsione contenuta nel comma 2-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

EMENDAMENTI

Art. 8

8.1

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sopprimere il comma 3.

8.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5.1. Nei casi di affidamento o utilizzo di beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fino al 31 dicembre 2026 la mancata stipula di contratti assicurativi su tali beni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non determina alcuna preclusione o conseguenza nella valutazione della partecipazione a bandi o gare o nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici."

8.3

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5.1. In considerazione dell'avvenuto rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico-sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo Contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione concertistica orchestrale direttamente gestita dalla città metropolitana di Bari."

8.4

TURCO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5.1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2026, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.».

8.5

MUSOLINO

Dopo il comma 5-quinquies aggiungere i seguenti:

"5-sexties. All'articolo 12, comma 16-duodevicies, del decreto-legge 14 marzo 2025 n.25, convertito con modificazioni nella legge 9 maggio 2025 n. 69, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Le disposizioni del primo periodo non si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5 bis pari a 2.250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

8.6

MUSOLINO

Dopo il comma 5-quinquies aggiungere i seguenti:

"5-sexties. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2024, n 207, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole "nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti "in ciascuno degli anni 2025 e 2026"

b) le parole "per il triennio 2022-2024" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2023-2025";

c) le parole "30 giugno 2025, inviano al Ministero della cultura una relazione sull'attività svolta nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2025 e 2026, inviano al Ministero della cultura una relazione sull'attività svolta, rispettivamente, nell'anno 2024 e nell'anno 2025".

8.7

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-*bis*. All'articolo 12, comma 16-*duodevicies*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni del primo periodo non si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026".».

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 2.250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.8

GIORGIS, PARRINI, VALENTE, MANCA, MELONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-*bis*. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2026-2030. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2026, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge n. 147 del 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

8.9

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse già selezionate mediante procedura concorsuale, evitando l'onere economico e temporale derivante dall'indizione di un nuovo concorso durante la fase di ultimazione della riforma strutturale del dicastero e stante l'elevato grado di specializzazione per la figura professionale ricercata, la graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della provincia di Bolzano (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 dell'8 novembre 2022) Profilo Codice 05 - FUNZIONARIO STORICO DELL'ARTE, si intende prorogata di un anno dalla data di pubblicazione.

Art. 9

9.1

IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro e non oltre il 30 giugno 2026 con le seguenti: entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

9.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "entro e non oltre il 30 giugno 2026" con le seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2026".

9.3

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2026" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2026";

b) sopprimere il secondo periodo.

9.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. All'articolo 1, comma 148-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 giugno 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».

9.5

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, finalizzato all'erogazione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli, è rifinanziata per l'anno 2026 con una dotazione pari a 80 milioni di euro ed è prorogata per gli anni 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, a 100 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.6

PIRRO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1 Al fine di assicurare il completamento della progettazione esecutiva del tratto Anselmetti - Orbassano della Metro Linea 2 di Torino, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito Fondo, denominato "Fondo per la realizzazione del tratto Anselmetti - Orbassano della Metro Linea 2 di Torino", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»."

9.7

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 781, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Per le medesime finalità di cui al primo periodo, per i comuni che non siano né comuni montani con altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare né comuni costieri e che ricadono nei bacini territoriali dei capoluoghi di provincia di cui al precedente periodo e che non abbiano, sulla base dell'ultimo censimento dell'ISTAT, più di 2500 abitanti, la spesa di 1 milione di euro è autorizzata anche per ciascuno degli anni 2026 e 2027.»;

b) al comma 783 le parole: «a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 2 milioni di euro»;

3.2. Agli oneri di cui al comma 3.1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 3 - sexies.

9.9

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 3-duodecies, aggiungere, in fine, il seguente:

"3-terdecies. Al fine di provvedere allo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.10

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 3-duodecies aggiungere, in fine, il seguente:

"3-terdecies. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle piccole imprese di trasporto nonché incentivare gli investimenti nella logistica a minor impatto ambientale, all'articolo 1, comma 698, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite

dalle seguenti: «per l'anno 2026». Conseguentemente, le risorse di cui al medesimo articolo 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027.".

9.11

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 3-duodecies aggiungere, in fine, il seguente:

"3-terdecies. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».".

9.12

MUSOLINO

Dopo il comma 3-duodecies, aggiungere il seguente: «3-tredecim. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo sono posti a carico dei gestori, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio e individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore dell'Agenzia, sono devoluti direttamente all'Agenzia a titolo di entrata propria e sono destinate al potenziamento delle attività ispettive e di controllo dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e ad alimentare il fondo delle risorse decentrate.»;

b) al comma 9, lettera b), le parole: «668 unità, di cui 48 di livello dirigenziale non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «642 unità, di cui 46 di livello dirigenziale non generale e 4 uffici di livello dirigenziale generale»;

c) al comma 10:

1) le parole: «e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelle relative ai regolamenti di amministrazione che comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le deliberazioni del comitato direttivo relative ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia, qualora non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;

d) dopo il comma 12 è inserito il seguente: «12-*bis*. In aggiunta ai trasferimenti statali già previsti a legislazione vigente, costituiscono entrate proprie riscosse direttamente dall'Agenzia:

1) le somme riscosse a seguito delle sanzioni irrogate ai sensi del comma 5;

2) i proventi derivanti dal pagamento in favore dell'Agenzia delle tariffe previste per le attività di cui agli articoli 5, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo n. 35 del 2011, nonché di quelle previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 2006 e dal comma 4-*quater* del presente articolo.»;

e) al comma 13, le parole: «tre posizioni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro posizioni»;

9.13

MUSOLINO

Dopo il comma 3-duodecies, aggiungere il seguente: «3-tredecim. A decorrere dal 30 giugno 2026, l'articolo 25, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è abrogato»

9.14

BASSO, GIORGIS, IRTO, FINA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-terdecies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

«471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030 di un contributo, denominato "buono portuale", pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, ovvero stazioni marittime passeggeri autorizzate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (a titolo esemplificativo ESG) a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.».

3-quaterdecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per ciascun anno dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.15

IRTO, GIORGIS, BASSO, FINA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-*terdecies*. All'articolo 1, comma 471, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026» sono inserite le seguenti: «e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030».

3-*quaterdecies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 1 milione di euro per ciascun anno dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.16

IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*terdecies*. All'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera b):

1) al numero 3.1) le parole: «30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2026» e le parole: «28 febbraio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026»;

2) al numero 3.2) le parole: «28 febbraio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole «15 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«3.3) gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di cui al numero 3.2) si intendono assolti anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»;

b) al comma 9, primo periodo, le parole: «28 febbraio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «15 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026».

9.17

IRTO, GIORGIS, BASSO, FINA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-terdecies. L'operatività del Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogata per gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.18

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-terdecies. L'operatività del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è prorogata per gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a ulteriori 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ORDINI DEL GIORNO

G9.1

BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite è stato approvato l'emendamento 9.11 che proroga per l'anno 2026 il regime cd. transitorio, secondo il quale i nuovi criteri di riparto del Fondo nazionale trasporti, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono applicati non su tutto il Fondo ma solo sulla quota incrementale rispetto a quella «storica» (pari a 4.873.335.361,50 euro), la quale è ripartita secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;

tale misura non è comunque in grado di far fronte a un progressivo indebolimento del trasporto pubblico locale, dovuto a una riduzione delle risorse, a carenze infrastrutturali e a un peggioramento complessivo dell'affidabilità del servizio, con effetti particolarmente rilevanti nelle aree interne e periferiche del Paese;

nel 2026 il Fondo nazionale trasporti risulterà inferiore di circa il 38 per cento, in termini reali, rispetto al livello del 2009, con uno stanziamento complessivo per pari a 5.301,7 milioni di euro per Fondo per il trasporto pubblico locale in diminuzione rispetto ai 5.345,7 milioni di euro stanziati nel 2025 in ragione anche della mancata proroga al 2026 dell'incremento previsto dall'articolo 1, comma 730, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 per un importo pari a 120 milioni di euro;

tale auspicato incremento sarebbe comunque insufficiente a garantire l'adeguamento inflattivo del Fondo TPL che richiederebbe un adeguamento di oltre 800 milioni di euro;

più volte la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha segnalato come l'attuale livello di finanziamento del Fondo nazionale trasporti non sia sufficiente a garantire la continuità e l'adeguatezza del servizio, sollecitando un rafforzamento strutturale delle risorse e una revisione dei criteri di riparto;

il trasporto pubblico locale (autobus, tram, metro) e la mobilità attiva (a piedi e in bici) sono i pilastri fondamentali di una mobilità urbana sicura e sostenibile, riducendo traffico e l'uso dell'auto privata e quindi una maggiore sicurezza stradale. Integrare questi sistemi, specialmente per l'ultimo miglio, riduce gli scontri stradali e contribuisce a migliorare la salute dei cittadini;

in diversi Paesi europei, tra cui la Spagna, sono state adottate politiche strutturali a sostegno della mobilità collettiva, quali l'introduzione di abbonamenti nazionali a tariffa agevolata, con effetti positivi in termini di accessibilità, sostenibilità ambientale e riduzione dell'uso del mezzo privato con

particolare attenzione ai più giovani che grazie al Governo guidato da Pedro Sanchez potranno spostarsi a partire dal prossimo mese di gennaio con un abbonamento di soli 30 euro su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame, ad adottare ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a:

rafforzare in modo strutturale il Fondo nazionale trasporti, riportandone la dotazione effettiva almeno ai livelli reali del 2009, anche attraverso meccanismi di indicizzazione automatica, al fine di garantire la continuità del servizio e la sostenibilità economica del sistema;

prorogare anche per l'anno 2026 l'incremento previsto per il 2025 pari a 120 milioni di euro per il Fondo nazionale trasporti;

promuovere politiche di integrazione della mobilità attiva nell'ambito delle aree urbane per aumentare la sicurezza stradale e ridurre gli scontri stradali in difesa della vita dei cittadini e per migliorarne la qualità.

G9.2

FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, IRTO, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

il perseguimento della sicurezza energetica nazionale non può avvenire a discapito del principio di leale collaborazione istituzionale, considerato che un'eventuale estensione della permanenza dell'impianto configurerebbe una palese violazione degli impegni assunti con la regione Toscana e gli enti locali, traducendosi in un onere perpetuo per un territorio che attende ancora le opere infrastrutturali e di riqualificazione promesse e mai realizzate;

impegna il Governo:

ad astenersi dall'adottare iniziative normative analoghe all'emendamento richiamato in premessa, ma a garantire il rispetto del limite triennale stabilito dalla regione Toscana in sede di prima autorizzazione, riconoscendo il carattere straordinario e temporaneo del sacrificio richiesto alla città di Piombino in fase di emergenza energetica, ed escludendo ogni modifica unilaterale dell'intesa raggiunta senza il coinvolgimento delle istituzioni territoriali e della comunità locale;

ad assicurare che, in coerenza con gli impegni assunti e con il principio di leale collaborazione istituzionale, le compensazioni per Piombino e i territori limitrofi siano adeguate, formalmente garantite, e proporzionate all'impatto dell'impianto, nonché che siano definite attraverso un'intesa condivisa con il territorio e orientate allo sviluppo dell'area di crisi industriale, del

golfo di Follonica e alla realizzazione di infrastrutture funzionali agli investimenti per il porto di Piombino.

EMENDAMENTI

9.0.1

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

1. Il contributo di cui ai commi 126-128 della legge 30.12.2025, n.199 si applica a decorrere dal 1 luglio 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Art. 10

10.1

LA MARCA, GIACOBBE, CRISANTI, ALFIERI, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono prorogate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2028.

Art. 11

11.1

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2.1. All'articolo 614, comma 2-*bis*, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2026».".

Art. 12

12.1

BAZOLI, VERINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sopprimere i commi 1 e 2.

12.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 31 dicembre 2026»;

b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «prorogabile fino al 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile fino al 31 dicembre 2026».

1-ter. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

«2-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, anche per le finalità connesse alla stabilizzazione integrale del contingente di personale della giustizia reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e all'efficienza della giustizia.

2-quater. Per le finalità del precedente comma 2-ter è autorizzata la spesa di 194.000.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'annuale e progressiva eliminazione, finalizzata ad assicurare maggiori risparmi pari a 194.000.000 euro a decorrere dall'anno 2026, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

12.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per consentire la stabilizzazione integrale del contingente reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia è autorizzato a indire ulteriori procedure di stabilizzazione, con le modalità previste dall'ar-

ticolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nei limiti di 3.800 unità nell'Area dei funzionari e di 700 unità nell'Area degli assistenti per ciascuno degli anni 2026 e 2027, con conseguente incremento della dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

2-ter. Per l'attuazione del comma *2-bis* è autorizzata la spesa di 101.829.195 euro per l'anno 2026, di 305.487.584 euro per l'anno 2027 e di 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-quater. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma *2-bis*, i contratti del personale reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati fino al 31 dicembre 2028.

2-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è inserito il comma seguente:

«716-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 129, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva pari a 101.829.195 euro per l'anno 2026, a 305.487.584 euro per l'anno 2027 e a 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

2-sexies. Agli oneri di cui ai commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 101.829.195 euro per l'anno 2026, a 305.487.584 euro per l'anno 2027 e a 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 716-*bis*, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

12.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 194.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, per gli anni 2026 e 2027, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

12.5

BAZOLI, VERINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

12.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 4-*quater*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «limitatamente alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».

3-ter. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «tredici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni».

12.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «entro tredici anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattordici anni».

12.8

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Nelle more di una riforma organica della professione forense, all'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «tredici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»."

12.9

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «entro tredici anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattordici anni».".

12.10

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

"5-bis. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «31 ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2027».".

12.11

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

"5-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».".

12.12

DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

"5-bis. Al fine di garantire la continuità ed il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedi-

menti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il Processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a euro 120.071.098 per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

12.13

DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

"5-*bis*. Al fine di garantire la continuità ed il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il Processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 120.071.098 per l'anno 2026 e 120.071.098 per l'anno 2027, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

12.14

FURLAN, MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici scadute nell'anno 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.

5-ter. Anche nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, procedono ad attivare convenzioni finalizzate ad attingere dalle graduatorie di idonei di altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico.».

12.15

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: «entro il 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2027».

ORDINE DEL GIORNO

G12.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Aula contiene, tra l'altro, alcune proroghe-termini in materia di competenza del Ministero della giustizia;

la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" introdotta con legge 31 dicembre 2012 n. 247, ha articolato l'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato in tre prove scritte ed una orale;

successivamente la normativa relativa alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato è stata oggetto di varie modifiche. In particolare, in periodo Covid, con l'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021 n. 31, convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 2021, n. 50 è stata introdotta una nuova formula consistente in due prove orali;

successivamente, con l'art. 4 quater del decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, introdotto dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87, è stata definita una modalità articolata in una prova scritta e in una prova orale;

il predetto art. 4 quater è stato da ultimo modificato dal decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 e dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, prorogando anche per il 2025 le modalità introdotte dal decreto legge 10 maggio 2023, n. 51;

tra le modifiche introdotte dal c.d. Milleproroghe 2025 vi è anche quella al comma 7 dell'art. 4 quater che, con la nuova formulazione "Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5", consente il superamento della prova orale con un punteggio minimo di 90 anziché i precedenti 105;

in particolare non si comprenderebbe la necessità di un ritorno alle modalità di svolgimento precovid, considerato le attuali modalità risultano assolutamente idonee a valutare le effettive competenze dei partecipanti all'esame di Stato;

si precisa inoltre che i praticanti avvocati hanno diritto a conoscere ancor prima dell'inizio della pratica forense e della frequenza delle Scuole forensi, le effettive modalità di svolgimento dell'esame, anche per garantire continuità, certezza e uniformità di valutazione tra i candidati nelle diverse sessioni;

impegna il Governo:

ad adottare in tempi rapidi, nelle more dell'approvazione della riforma della professione forense, una norma transitoria che dispone anche per

le prossime sessioni dell'esame di abilitazione alla professione d'avvocato le modalità già previste dall'art. 4-*quater* del decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito in legge 3 luglio 2023, n. 87, consistenti in una sola prova scritta e la prova orale.

EMENDAMENTI

Art. 13

13.1

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1.1. Al fine di assicurare la continuità della capacità operativa necessaria all'attuazione degli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, e favorire la stabilizzazione del personale ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga al limite di durata massima complessiva di trentasei mesi per ciascun contratto. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 704, della medesima legge n. 178 del 2020 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

13.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 2.

13.3

IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è prorogato al 31 dicembre 2026.

2-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un

atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *o)* del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera *m)*. Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-*bis*.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-*bis*.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico-privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-*bis*.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-*ter*, lettera *m*). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-*bis*, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Costituisce condizione per la riassegnazione della concessione l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione cedente inerenti alla concessione.

1-*bis*.6. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-*bis*.1 a 1-*bis*.5, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-*ter*. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-*bis*.1 a 1-*bis*.5.».

13.4

IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2031».

Conseguentemente, l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

13.5

IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

13.6

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 4, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: ", finalizzato al completamento degli interventi di bonifica e di ambientalizzazione del sito di interesse nazionale di Taranto."

13.7

CAMUSSO, MARTELLA, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il cronoprogramma procedurale e finanziario include specifici indicatori relativi all'impatto occupazionale degli interventi di bonifica, alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati e all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di la-

voro di settore. Il Commissario straordinario assicura il coinvolgimento delle parti sociali territoriali attraverso apposite forme di informazione periodica.

13.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4-bis, lettera c), dopo le parole: "affidamento diretto" aggiungere le seguenti: "per la gestione pubblica del servizio idrico integrato".

13.9

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5.1. Al fine di garantire la prosecuzione di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2026 e 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»."

13.10

FURLAN, MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Il cronoprogramma procedurale e finanziario include specifici indicatori relativi all'impatto occupazionale degli interventi di bonifica, alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati e all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore. Il Commissario straordinario assicura il coinvolgimento delle parti sociali territoriali attraverso apposite forme di informazione periodica."

13.11

MUSOLINO

Dopo il comma 5-octies, inserire il seguente:

«5-nonies. All'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 4 lettera a) aggiungere il seguente periodo: "Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito digitalmente secondo le modalità contenute nel decreto di cui al comma 1, a partire dal quarantesimo mese dall'entrata in vigore dello stesso decreto."»

13.12

MUSOLINO

Dopo il comma 5-octies, inserire il seguente:

«5-nonies. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-*bis*. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le sanzioni di cui al comma 10 secondo periodo relative unicamente ai formulari di identificazione rifiuti, entrano in vigore a partire dal 15 settembre 2026."»

13.13

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5-novies, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-decies. All'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, le parole "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "tassativamente entro il 1° luglio 2027".».

13.14

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5-novies, aggiungere, in fine, i seguenti:

"5-decies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11:

1) le parole: «dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2026»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre del 2026, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico»;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2026 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 maggio 2026».

5-undecies. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 5-decies è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.".

13.15

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5-novies, aggiungere, in fine, il seguente:

"5-decies. Gli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro dell'ambiente e della

sicurezza energetica 7 dicembre 2023, si applicano fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW e comunque non oltre il 31 dicembre 2029. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla modifica del termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale, in conformità alla presente disposizione."

13.16

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5-novies, aggiungere, in fine, il seguente:

"5-decies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 sostituire le parole: «31 dicembre 2025» con le seguenti: «31 dicembre 2026»."

13.17

MUSOLINO

Dopo il comma 5-novies, aggiungere il seguente:

"5-decem. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

13.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-*decies*. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Fermo restando gli obblighi di tracciabilità dei rifiuti, in sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, relative unicamente ai formulari di identificazione rifiuti, entrano in vigore a partire dal 15 settembre 2026.».

13.19

IRTO, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-*decies*. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, l'operatività del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è prorogata per gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.20

IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-*decies*. Gli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro dell'ambiente e della

sicurezza energetica 7 dicembre 2023, si applicano fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW e comunque non oltre il 31 dicembre 2029. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla modifica del termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale, in conformità alla presente disposizione.

13.21

IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-*decies*. All'articolo 11, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) le parole: «entro il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».

13.0.1

MUSOLINO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"13-bis.

(Modifiche al regime fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio

desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, a qualsiasi titolo, in relazione alla concessione del veicolo. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. Le percentuali del 50 per cento, del 10 per cento e del 20 per cento di cui ai periodi precedenti sono innalzate, rispettivamente, all'80 per cento, al 40 per cento e al 50 per cento al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione. Nel caso di veicoli con allestimenti o accessori non valorizzati nelle citate tabelle, fatto salvo il caso in cui detti allestimenti o accessori sono pagati al fornitore direttamente dal dipendente, l'importo di cui al primo periodo è maggiorato in proporzione al rapporto tra il valore di listino degli allestimenti e accessori e il valore di listino del veicolo stesso;

2. Il comma 48-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:

48-*bis*. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo fino al 31 dicembre 2025. Le previsioni di cui al periodo precedente si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente. In ogni caso, successivamente al compimento del quinto anno di vetustà si applica l'articolo 51, comma 4, lettera a), nel testo vigente al 1° gennaio 2026.

3. Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro, difformi da quanto previsto dalla disposizione di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, in relazione alla concessione in uso di allestimenti o accessori relativi ai veicoli aziendali; su tale profilo, tuttavia, non si dà luogo al rimborso di maggiori imposte eventualmente versate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

13.0.2

IRTO, MANCA, GIORGIS, NICITA, BASSO, FINA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Coordinamento con la programmazione europea)

1. Le amministrazioni competenti assicurano il coordinamento degli interventi prorogati o finanziati ai sensi del presente decreto-legge con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027, nel rispetto del principio di partenariato economico e sociale.

13.0.3

FURLAN, MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Coordinamento con la programmazione europea)

1. Le amministrazioni competenti assicurano il coordinamento degli interventi prorogati o finanziati ai sensi del presente decreto con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027, nel rispetto del principio di partenariato economico e sociale.

Art. 14

14.1

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della

legge 10 dicembre 2014, n. 183, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».".

14.2

PIRRO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. Al fine di assicurare il completamento dei percorsi di accompagnamento all'autonomia personale, di inclusione sociale e di inserimento nell'ambito lavorativo dei soggetti con disabilità, avviati mediante il ricorso a progetti finanziati con risorse PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2, Investimenti 1.2, in scadenza a giugno 2026, è autorizzata, a favore degli enti del terzo settore operanti nel territorio della Regione Piemonte, la concessione di contributi pari a 200.000 euro annui a cooperativa, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. I contributi di cui al primo periodo sono concessi nel limite complessivo di spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Regione Piemonte, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri del presente comma, pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

14.3

PIRRO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1.1. Per l'anno 2026, al fine di garantire la distribuzione della Carta europea della disabilità (*Disability card*) in formato fisico a tutti i soggetti aventi diritto, è disposto un finanziamento di 2 milioni di euro a favore del Poligrafico dello Stato. Nelle more dell'adozione delle misure di erogazione della Carta europea della disabilità in formato fisico, ai soggetti aventi diritto

è consentito, in ogni caso, fare richiesta della versione digitale della predetta Carta.

1.2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

14.4

TURCO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1.1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al secondo periodo le parole: «50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «56 milioni di euro per l'anno 2024, 39 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026»;

c) al sesto periodo le parole: «11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 8 milioni di euro per l'anno 2026».".

14.5

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1-sexies, sostituire le parole: "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può" con le seguenti: "le regioni possono".

14.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1-sexies aggiungere il seguente:

«1-septies. All'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-ter. La fruizione delle agevolazioni già riconosciute ai sensi della misura di cui al comma 4-bis è consentita entro e non oltre il 30 giugno 2026, pena la decadenza dal beneficio previa notifica da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le eventuali risorse rivenienti dalla predetta decadenza sono utilizzate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna e la Provincia del Sulcis Iglesiente, per l'indizione entro il 31 ottobre 2026 di un nuovo bando della misura Zona Franca Urbana, nell'ambito dell'attuazione del Piano Sulcis".

14.7

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

"1-septies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2026»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e

le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria».

1-*octies*. L'articolo 16, comma 6-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, non trova applicazione nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio dei procedimenti di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-*novies*. Anche al fine di una più ordinata ed efficiente gestione delle procedure di assegnazione del domicilio digitale da parte dell'ufficio del registro delle imprese, all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi.»;

b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri,» sono soppresse.

In considerazione delle disposizioni di cui al presente comma, per le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il termine, anche se già decorso, per la presentazione di formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, è prorogato al 30 giugno 2026.

1-*decies*. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio, il mandato dei membri della giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o conferiti successivamente a essa, è rinnovabile per non più di due volte.".

14.8

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

"1-septies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2026»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria».

1-octies. L'articolo 16, comma 6-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, non trova applicazione nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio dei procedimenti di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-novies. Anche al fine di una più ordinata ed efficiente gestione delle procedure di assegnazione del domicilio digitale da parte dell'ufficio del registro delle imprese, all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi.»;

b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri,» sono soppresse.

In considerazione delle disposizioni di cui al presente comma, per le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il termine, anche se già decorso, per la presentazione di formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, è prorogato al 30 aprile 2026.

1-*decies*. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio, il mandato dei membri della giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o conferiti successivamente a essa, è rinnovabile per non più di due volte.".

14.9

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-*septies*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: «non» è soppressa;

b) al terzo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2026».".

14.10

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

"1-septies. All'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel triennio 2024-2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2026-2028».

1-octies. All'articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2029».

1-novies. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 3,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

14.11

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

"1-septies. All'articolo 10, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

1-octies. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'Allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2026.

1-*novies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

14.12

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

"1-*septies*. Al fine di completare il processo di riorganizzazione aziendale, favorire il ricambio generazionale e garantire il pieno sviluppo dei processi di formazione, le disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano altresì per gli anni 2026 e 2027.

1-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2026, 225 milioni di euro per l'anno 2027, 270 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 54 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

14.13

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»;

b) al comma 2-bis, le parole: «anche per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2024, 2025 e 2026»;

c) al comma 2-ter, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».".

14.14

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-septies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «31 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».".

14.15

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-septies. I titoli concessori di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, si intendono comunque validi nelle more

della definizione delle linee guida di cui al comma 1 del medesimo articolo 11 e dello svolgimento da parte degli enti interessati delle relative gare.".

14.16

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-septies. All'articolo 1, comma 394, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 15 milioni di euro per l'anno 2028».".

14.17

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

"1-septies. All'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2026»;

b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 maggio 2026».

1-octies. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

14.18

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

"1-septies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».

1-octies. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

14.19

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-septies. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse e le parole: «lo

svolgimento della» sono sostituite dalle seguenti: «la possibilità di svolgere la».".

14.20

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente: «1-septies. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 394, secondo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti "e a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027 e 15 milioni di euro per l'anno 2028". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 15 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.21

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

"1-septies. All'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "2024", è sostituita dalla seguente: "2026";

b) al comma 2, le parole: "sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "il 30 maggio 2026".

14.22

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

"1-septies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'ultimo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2026 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico. L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.».

1-ter. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio, il mandato dei membri della Giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione o conferiti successivamente ad essa, è rinnovabile per non più di due volte.»

14.23

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

"1-septies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: "31 gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026".

14.24

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

"1-septies All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n.

221, le parole: «a decorrere dal 1° aprile 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027».

14.25

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

"1-septies. 1. All'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "nel triennio 2024-2026" sono sostituite dalle seguenti "nel triennio 2026-2029".

1-ter. All'articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2030". Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.26

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

"1-septies. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica anche per il triennio 2027-2029. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 3 milioni di euro a 2,5 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.27

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

"1-septies. All'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "2024", è sostituita dalla seguente: "2026";

b) al comma 2, le parole: "sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "il 30 maggio 2026".

14.28

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

"1-septies. All'articolo 21, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2025", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026". Conseguentemente, le parole "31 dicembre 2028" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029";

b) al comma 3, le parole "31 dicembre 2028", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029";

c) al comma 6, le parole "31 dicembre 2028", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029";

d) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

i. Al primo periodo le parole "53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 19,3 milioni di euro per l'anno 2028", sono sostituite dalle seguenti: "107,4 milioni di euro per l'anno 2027, 38,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2029";

ii. Al secondo periodo, le parole "19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028" sono sostituite dalle seguenti: "38,4 milioni di euro per l'anno 2027, 13,8 milioni di euro per l'anno 2028 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2029".

iii. Al terzo periodo, le parole "72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 26,2 milioni di euro per l'anno 2028", sono sostituite dalle seguenti: "145,8 milioni di euro per l'anno 2027, 52,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 26,2 milioni di euro per l'anno 2029".

14.29

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

"1-septies.. All'articolo 23, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 4, le parole "per l'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: " 231,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2028";

c) al comma 6, le parole "31 dicembre 2027" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028".

14.30

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

"1-septies. All'articolo 24, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 7, dopo le parole "115, 2 milioni di euro per l'anno 2027", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "230,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 115, 2 milioni di euro per l'anno 2028";

c) al comma 9, le parole "31 dicembre 2027" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028".

14.31

MUSOLINO

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

"1-septies.. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026 e, comunque, non prima di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'articolo 1, comma 105-bis della legge 30 dicembre 2023, n. 213".».

14.32

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-septies. All'articolo 1, comma 191, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel triennio 2024-2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2026-2029».

1-octies. All'articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2030».

1-novies. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.33

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 193, è inserito il seguente:

«193-bis. La disposizione di cui al comma 191 è prorogata per il triennio 2027-2029. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 3 milioni di euro per l'anno 2029, 2,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

14.34

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-septies. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1-octies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, nel limite di spesa pari a 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e a 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

14.35

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-septies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «31 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

14.36

IRTO, BASSO, FINA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-septies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2026» ;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria».

1-octies. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio, il mandato dei membri della giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o conferiti successivamente a essa, è rinnovabile per non più di due volte.

14.37

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-septies. All'articolo 1, comma 191, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel triennio 2024-2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2026-2029».

1-octies. All'articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2030».

1-*novies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.38

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*septies*. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogata per il triennio 2027-2029. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 2,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2031.

1-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 2,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.39

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*septies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 193, è inserito il seguente:

«193-*bis*. La disposizione di cui al comma 191 è prorogata per il triennio 2027-2029. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 3 milioni di euro per l'anno 2029, 2,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

14.40

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-septies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «31 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

14.41

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-septies. All'articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2026» e le parole: «31 dicembre 2028» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;

b) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2028» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;

c) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2028» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;

d) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 19,3 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «107,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 38,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2029»;

2) al secondo periodo, le parole: «19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di 38,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 13,8 milioni di euro per l'anno 2028 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2029»;

3) al quinto periodo, le parole «72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 26,2 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «145,8 milioni di euro per l'anno 2027, 52,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 26,2 milioni di euro per l'anno 2029».

14.42

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-septies. All'articolo 23, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 4, le parole: «e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 231,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2028»;

c) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

14.43

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-septies. All'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

14.44

GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-septies. I titoli concessori di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, si intendono comunque validi nelle more della definizione delle linee guida di cui al comma 1 del medesimo articolo 11 e dello svolgimento da parte degli enti interessati delle relative gare.

14.45

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*septies*. All'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026»;

b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 maggio 2026».

1-*octies*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ORDINE DEL GIORNO

G14.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame presenta disposizioni urgenti volte a prorogare termini e misure in ambiti economici e sociali, anche al fine di assicurare continuità amministrativa e tutela dei livelli occupazionali nei settori maggiormente colpiti dalla congiuntura economica;

il settore moda, tessile e abbigliamento rappresenta una componente strategica del sistema produttivo nazionale e del Made in Italy, con particolare rilievo per i distretti industriali, tra cui quello toscano;

i dati ISTAT, INPS e le analisi nazionali e territoriali evidenziano da circa tre anni una crisi strutturale del settore: indebolimento delle esportazioni, contrazione dei volumi produttivi, ricorso crescente agli ammortizzatori sociali, con effetti significativi sull'occupazione;

la crisi non riguarda solo i grandi marchi, ma principalmente prodotti progettati e commissionati dalle grandi imprese sia italiane che multinazio-

nali, che vengono successivamente realizzate da piccole e micro-imprese, da artigiani di altissima specializzazione (aziende contoterziste);

la cassa integrazione straordinaria per il settore moda disposta con il decreto-legge 28 ottobre 2024, numero 160 è scaduta a fine gennaio 2025 e prevedeva tre settimane di ammortizzatori sociali. Successivamente il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, ha esteso i benefici per un periodo massimo di 12 settimane, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025;

va rimarcato comunque che l'attivazione della cassa integrazione straordinaria - peraltro tardiva, breve e non comprensiva di tutta la filiera - è stata poi inizialmente penalizzata dalle enormi difficoltà economiche da parte delle piccole imprese che avrebbero dovuto anticipare l'intera integrazione salariale per poi avere un rimborso dall'Inps, mediamente dopo circa 6 mesi;

secondo le elaborazioni IRPET, nel 2025 la cassa integrazione in deroga ha coinvolto mediamente oltre 8.500 lavoratori al mese soltanto nel comparto moda della Toscana, di cui circa 6.400 nella filiera della pelletteria e del lusso;

la regione Toscana è sempre stata in prima linea per sostenere il comparto stanziando oltre 100 milioni di euro. Si tratta di risorse ingenti che rischiano di essere vanificate senza interventi strutturali statali;

nelle ultime settimane le principali organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali hanno pubblicamente sollecitato un intervento straordinario del governo, evidenziando il rischio concreto di ulteriori chiusure aziendali nei distretti della pelletteria e del tessile-abbigliamento;

nel corso del confronto parlamentare sul decreto in esame, i gruppi di maggioranza e di opposizione hanno richiamato la necessità di misure strutturali per il comparto moda;

anche esponenti dell'attuale Governo, intervenendo in Parlamento su tale tematica, hanno riconosciuto la necessità di sostenere tutta la filiera;

in assenza di un intervento tempestivo, il rischio è quello di una perdita irreversibile di competenze, professionalità e capacità produttiva, in particolar modo delle piccole e piccolissime imprese artigiane contoterziste, che costituiscono un patrimonio distintivo del Made in Italy, con conseguenze rilevanti anche sul piano sociale e territoriale;

appare pertanto necessaria una proroga urgente e rapida della cassa integrazione al fine di evitare il fallimento di ulteriori numerosissime realtà produttive capaci di attirare la presenza sul territorio di griffe internazionali e la conseguente dispersione di competenze in un settore strategico del nostro Paese,

impegna il Governo

a completare gli interventi recati dal provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a:

estendere la durata la cassa integrazione straordinaria per il settore moda anche per l'anno 2026;

ampliare la platea dei codici Ateco beneficiari degli ammortizzatori sociali, includendo ulteriori segmenti della filiera moda colpiti dalle medesime criticità;

in tale quadro, a promuovere altresì, in accordo con le parti sindacali e imprenditoriali e la regione Toscana, la definizione di un piano di rilancio della filiera.

EMENDAMENTI

14.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025»;

b) al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2026».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 180 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è inserito il seguente:

«716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in

modo da garantire maggiori risparmi pari 60 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 180 milioni di euro per l'anno 2028».

14.0.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

c) al comma 2, le parole: «di cui ai commi 1 e 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2026, 461,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,3 milioni di euro per l'anno 2028 e 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

14.0.3

TURCO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

*(Disposizioni per il sostegno delle PMI
dell'indotto di grandi imprese in crisi)*

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del Made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

14.0.4

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, PARRINI, GIORGIS, VALENTE, MELONI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

14.0.5

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

(Proroga della sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il SSN)

"1. All'articolo 36, comma 1, della Legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2027".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118 non si applicano all'accREDITAMENTO delle cure domiciliari di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recepito con l'accordo Stato-Regioni del 4 agosto 2021. La stipula dei contratti per l'avvio del sistema di accREDITAMENTO delle cure domiciliari avviene tra tutti i soggetti in possesso dell'accREDITAMENTO istituzionale, in modo paritario e non discriminatorio, senza necessità di ricorrere a procedure di evidenza pubblica, nei limiti delle risorse e del fabbisogno programmato assegnato dalla Regione.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute, sentite le associazioni di categoria di riferimento e d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regio-

ni e le Province autonome di Trento e Bolzano, propone una revisione dei requisiti di accreditamento per lo svolgimento delle cure domiciliari, al fine di:

a) nei requisiti strutturali, semplificare la dotazione di sedi fisiche nel numero e nelle caratteristiche funzionali, permettendo di accorpare le funzioni che non necessitano di prossimità territoriale;

b) nei requisiti tecnologici, specificare le dotazioni per le attività di telemedicina, in coordinamento con le norme che regolano il funzionamento della piattaforma nazionale di telemedicina, nonché le modalità di digitalizzazione dei processi in raccordo con il fascicolo sanitario elettronico;

c) nei requisiti organizzativi, specificare l'équipe minima di personale necessaria all'erogazione di una assistenza domiciliare qualificata e multiprofessionale.»

14.0.6

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incentivi per sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica

speciale per il Mezzogiorno)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

14.0.7

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

"1. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 si interpreta nel senso che sono escluse dall'applicazione dei termini di prescrizione ivi indicati le contribuzioni delle gestioni facenti capo alle previgenti

gestioni della Cassa Pensioni degli Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, Cassa Pensioni Insegnanti, Cassa Pensioni Sanitari e alla Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, all'ex Enpas ed ex Inadel confluite nell'ex INPDAP ora INPS, nonché qualsiasi contribuzione riferita ai trattamenti di fine servizio per i pubblici dipendenti comunque denominati."

Art. 15

15.1

PIRRO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, premettere il seguente:

«02. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

15.2

PIRRO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, premettere il seguente:

«02. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito tavolo tecnico-politico, finalizzato a formulare proposte di carattere normativo in materia di contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici che stabiliscano, in particolare, la nullità delle clausole che obbligano il lavoratore ad avvalersi esclusivamente di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici e la possibilità per il lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo. Al tavolo di cui al primo periodo partecipano rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese assicurative e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, né rimborsi spese.».

15.3

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* al 31 marzo 2026 *con le seguenti:* al 31 dicembre 2026;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Entro la data di cui al presente comma, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individua i criteri di attuazione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, ai sensi del medesimo articolo, e le modalità con cui le cooperative e le imprese di pesca e di acquacoltura adempiono all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,

mediante le disposizioni attuative del Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura.

15.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, sostituire le parole: "31 dicembre 2027" con le seguenti: "30 giugno 2026".

15.5

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:

"3-sexies. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».".

15.6

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:

"3-sexies. Limitatamente ai mezzi agricoli di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine ultimo per la consegna dei beni strumentali agevolabili, previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 24 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2024, è prorogato al 31 marzo 2026. Il termine di cui all'articolo 12, comma 6, del medesimo decreto è prorogato al 30 aprile 2026.".

15.7

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-sexies. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025, 2026, 2027 e 2028».

15.8

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-sexies. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026».

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.9

IRTO, BASSO, FINA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-sexies. All'articolo 5, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ad impianti fotovoltaici con moduli a terra, di potenza fino ad 1 MW, che aderiscono alle comunità energetiche rinnovabili.»;

b) al comma 2-quater, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

15.10

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-sexies. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

d) alla lettera d), le parole: «dopo il 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 1° gennaio 2021».

15.11

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, primo periodo, le parole: «che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo» sono sostituite dalle seguenti: «che acquisiscono da terzi e vendono, a qualsiasi titolo»;

b) al comma 142, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° febbraio 2026».

15.12

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-sexies. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

15.13

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-sexies. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

15.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga termini in materia di incentivi all'imprenditoria giovanile e femminile)

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2026».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.0.2

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga termini in materia di incentivi all'imprenditoria giovanile e femminile)

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2026».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 16

16.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativi all'obbligo di stipula di contratti assicurativi per i rischi catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono differiti fino a novanta giorni a decorrere dalla piena operatività del portale informatico, che consente di comparare in modo tra-

sparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione, previsto dall'articolo 1, comma 105-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

16.2

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, sopprimere le parole da: Per gli esercizi fino a: imprese turistico ricettive.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.

16.3

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "imprese turistico ricettive" aggiungere le seguenti: ", per le imprese che hanno optato per il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, non dotate di immobilizzazioni di cui alla voce B-II, numero 1) dell'articolo 2424, primo comma, del codice civile, nonché per le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui alla voce B-II, numeri 2) e 3) dell'articolo 2424, primo comma, del codice civile, di valore inferiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa.";

b) sostituire le parole: "31 marzo 2026" con le seguenti: "31 dicembre 2026".

16.4

MUSOLINO

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

b) dopo le parole "imprese turistico ricettive" aggiungere le seguenti: "le imprese che hanno optato per il regime forfetario di cui all'ar-

ticolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 non dotate di immobilizzazioni di cui alla voce B-II, n. 1 dell'articolo 2424, comma 1 del codice civile, nonché le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui alla voce B-II, n. 2 e n. 3 dell'articolo 2424, comma 1 del codice civile, di valore inferiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa,"

b) sostituire le parole "31 marzo 2026" con le seguenti: "31 dicembre 2026".

16.5

MUSOLINO

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

b) dopo le parole "imprese turistico ricettive" aggiungere le seguenti: "le imprese che hanno optato per il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 non dotate di immobilizzazioni di cui alla voce B-II, n. 1 dell'articolo 2424, comma 1 del codice civile, nonché le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui alla voce B-II, n. 2 e n. 3 dell'articolo 2424, comma 1 del codice civile, di valore inferiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa,"

b) sostituire le parole 31 marzo 2026 con le seguenti 31 dicembre 2026 sostituire le parole "31 marzo 2026" con le seguenti: "31 dicembre 2026".

16.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, sopprimere le parole da: "Per gli esercizi" fino a: "imprese turistico ricettive".

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.

16.7

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, sopprimere le parole da: "Per gli esercizi" fino a: "imprese turistico ricettive".

16.8

MUSOLINO

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole da "Per gli esercizi" fino a "imprese turistico ricettive"

b) sostituire le parole "31 marzo 2026" con le seguenti: "31 dicembre 2026".

16.9

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, dopo le parole: "turistico ricettive" aggiungere le seguenti: "e termali".

16.10

GIORGIS, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, dopo le parole: legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: per le imprese di gestione di stabilimenti balneari,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 101, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «le inondazioni» sono inserite le seguenti: «, le mareggiate».

16.11

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, dopo le parole: legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: per le imprese di gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante,.

16.12

D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, CRISANTI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, dopo le parole: legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: per le imprese di gestione di cinema, teatri, musei, di luoghi e istituti culturali,.

16.13

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, dopo le parole: turistico ricettive aggiungere le seguenti: e termali.

16.14

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, dopo le parole: imprese turistico ricettive aggiungere le seguenti: , per le imprese che hanno optato per il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, non dotate di immobilizzazioni di cui alla voce B-II, numero 1) dell'articolo 2424, primo comma, del codice civile, nonché per le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui alla voce B-II, numeri 2) e 3) dell'articolo 2424, primo comma, del codice civile, di valore inferiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.

16.15

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga al comma 102 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, fino al 31 dicembre 2026, nei casi di affidamento o utilizzo di beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la mancata stipula di contratti assicurativi sui tali beni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 101, della medesima legge 30 dicembre 2023, n. 213, non determina alcuna preclusione o conseguenza nella valutazione della partecipazione a bandi o gare o nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

16.16

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'Allegato 1 al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, all'articolo 11-bis della Tabella C, *dopo le parole:* «Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo» *sono inserite le seguenti:* «nonché assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi stipulate dalle imprese ai sensi dell'articolo 1, commi 100 a 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»".

16.17

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

"3-ter. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dal 1° marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2028»".

16.18

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

"3-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».".

16.19

MUSOLINO

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

"3-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, sono prorogate limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2026 e il 31 agosto 2026."

16.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Termini normativi per la durata delle autorità indipendenti)

1. All'articolo 153 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con voto limitato» aggiungere: «e con maggioranza dei tre quinti».

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «durata settennale» sono sostituite dalle seguenti: «durata quinquennale».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla nomina del nuovo collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

16.0.2

FURLAN, MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis (Opzione Donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

Conseguentemente,

- il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 44,2 milioni di euro per l'anno 2025, 250,3 milioni di euro per l'anno 2026, 320 milioni di euro per l'anno 2027, 233 milioni di euro per l'anno 2028, 206,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 99,6 milioni di euro per l'anno 2030;

- il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 109,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 161,8 milioni di euro per l'anno 2026.

16.0.3

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis

(Fondo per il benessere psicologico)

1. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 863, le parole: "per ciascuno degli anni 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028". Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.0.4

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti nella "Zona Economica Speciale del Mezzogiorno - ZES Unica")

1. A decorrere dal 30 giugno 2026, i fini dell'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nella Zona Economica Speciale Unica di cui dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199,, sono considerate ammissibili anche le spese sostenute per la realizzazione di opere murarie, opere edili e interventi assimilati, qualora funzionali e strettamente pertinenti al programma di investimenti produttivi, anche se realizzate su immobili non di proprietà dell'impresa beneficiaria, purché l'impresa ne abbia la legittima disponibilità in forza di contratti di locazione, concessione amministrativa, concessione demaniale o altro titolo giuridico idoneo ai sensi dell'ordinamento vigente. Le spese di cui al primo periodo sono agevolabili indipendentemente dalla loro classificazione contabile, ivi incluse quelle iscritte tra le immobilizzazioni immateriali quali "migliorie su beni di terzi" o "beni gratuitamente devolvibili", ai sensi dei principi contabili applicabili, a condizione che siano capitalizzate in bilancio e destinate in modo durevole all'esercizio dell'attività economica svolta nella ZES Unica.»

2. Ai fini delle comunicazioni e degli adempimenti necessari per la fruizione del credito d'imposta, le spese di cui al comma precedente sono ricomprese nella categoria "Immobili" ovvero, in alternativa, in apposita cate-

goria dedicata individuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, senza che la loro diversa classificazione contabile pregiudichi l'accesso all'agevolazione.»

16.0.5

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti nella "Zona Economica Speciale del Mezzogiorno - ZES Unica")

1. A decorrere dal 30 giugno 2026, ai fini dell'applicazione del credito d'imposta di cui dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, il limite secondo cui le spese relative all'acquisto, alla realizzazione o all'ampliamento di immobili e alle opere murarie e assimilate non possono eccedere il cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'investimento agevolabile, deve intendersi riferito all'intero programma di investimento nel suo complesso, anche se realizzato in più periodi d'imposta. Il rispetto del predetto limite è verificato con riferimento al totale degli investimenti agevolabili effettuati nel periodo di vigenza dell'agevolazione di cui al presente articolo, ricompreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028, e non con riferimento alle singole annualità di realizzazione degli investimenti.»

2. La ripartizione temporale degli investimenti tra le diverse categorie di spesa nel corso delle annualità 2026, 2027 e 2028 non rileva ai fini del rispetto del limite di cui al comma precedente, purché, al termine del programma di investimento, l'ammontare complessivo delle spese per immobili e opere murarie non ecceda il cinquanta per cento del valore totale dell'investimento agevolato.»

16.0.6

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Iscrizione Albo degli educatori)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, come modificato dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, 2025 convertito dalla legge 3 ottobre 2025 n.148, le parole «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: "che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2027"»

16.0.7

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Proroga modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

1. I titoli concessori di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 30 dicembre 2023, n. 214 si intendono comunque validi nelle more della definizione delle linee guida di cui al comma 1 del medesimo articolo 11 e dello svolgimento da parte degli enti interessati delle relative gare.»

16.0.8

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Proroga fine lavori opere medie)

1. All'articolo 1, comma 139-ter, della legge 3 dicembre 2018 n.145, all'ultimo periodo, le parole "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2026".»

16.0.9

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Aiuti di Stato IMU - Proroga registrazione in RNA)

1. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "30 novembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026".

b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026".

16.0.10

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Fondo assunzioni e segretari per i piccoli comuni)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente: «2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del fondo di cui precedente comma, non assegnate nelle annualità dal 2022 al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tra piccoli comuni».

16.0.11

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Turn over dinamico per le Unioni di comuni)

1. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le parole "per il triennio 2022-2024" sono aggiunte le seguenti: "e per il triennio 2026-2028".

16.0.12

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

*(Proroga del termine di inserimento
CUP "piccole opere" nel sistema REGIS)*

1. All'articolo 1, comma 31-*bis* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "entro il 31 luglio 2025" sono sostituite dalle parole "entro il 31 maggio 2026". Conseguentemente, al comma 34, dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 2026 si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-*bis*.".

16.0.13

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Personale delle fondazioni lirico sinfoniche)

1. In considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione Concertistica Orchestrale direttamente gestita dalla Città metropolitana di Bari»

16.0.14

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Proroga dei termini inerenti il Fondo sostegno comuni marginali)

1. All'articolo 15, comma 2 del decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2026"

16.0.15

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

1. All'articolo 27, comma 2-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole "limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti parole "limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026".

16.0.16

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Proroga disposizioni in materia di vicesegretario comunale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza

16.0.17

MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Proroga dei termini inerenti il Fondo sostegno comuni marginali)

1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 3-*bis*, le parole: "cinque anni", sono sostituite dalle seguenti parole "sette anni"
